



Assemblea Regionale Siciliana

**QUADERNI
LEGISLATIVI**

Legislazione regionale in materia di

**contrasto alla mafia e
sostegno alle vittime**

a cura di
Sebastiano Di Bella
Renato Gullo



Q
U
A
D
E
R
N
O
4

Legislazione regionale in materia^{*} di contrasto alla mafia e sostegno alle vittime

^{*} Aggiornata alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 marzo 2005, n. 11

Indice

LEGISLAZIONE REGIONALE

- Legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4** *“Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia”* pag. 5
- Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20** *“Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari”* pag. 8
- Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4** *“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003”*, art. 42 pag. 23
- Legge regionale 12 marzo 1986, n. 10** *“Provvedimenti a favore delle vittime della mafia e della criminalità organizzata”*, art. 8 pag. 25
- Legge regionale 12 agosto 1989, n. 14** *“Misure di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e proroga dei contratti a termine stipulati dai comuni dell’Isola per l’istruttoria di sanatoria urbanistica”*, art. 7 pag. 26
- Legge regionale 9 agosto 1975, n. 53** *“Contributi all’Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa”* pag. 27
- Legge regionale 9 maggio 1986, n. 22** *“Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”*, art. 3 pag. 28
- Legge regionale 7 giugno 1994, n. 22** *“Norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato”*, art. 17 pag. 29
- Legge regionale 4 aprile 1995, n. 29** *“Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio”*, art. 13 pag. 30
- Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6** *“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”*, artt. 49 e 51 pag. 31
- Legge regionale 3 maggio 2004, n. 7** *“Interventi a favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa e delle vittime superstiti della strage di Portella della Ginestra. Misure di solidarietà a sostegno dei familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata”* artt. 2, 3, 4 e 7 pag. 33
- Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17** *“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005”*, art. 100 pag. 35

NORMATIVA REGIONALE D'ATTUAZIONE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Decreto presidenziale 20 marzo 2000 *“Modalità per l'erogazione del contributo “una tantum” previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20”* pag. 37

Decreto presidenziale 17 aprile 2000 *“Modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20”* pag. 39

ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA

Decreto 26 febbraio 2001 *“Disposizioni per la fruizione del Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia”* pag. 41

Decreto 8 marzo 2001 *“Disciplina del Fondo regionale per le vittime delle richieste estorsive”* pag. 44

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Circolare 28 febbraio 2005, n. 4 *“Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni - Articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Esercizio finanziario 2005 - cap. 373713”* pag. 48

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Decreto 2 ottobre 2002 *“Modalità di erogazione del contributo previsto dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20”* pag. 53

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Circolare 5 agosto 2003 *“Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante ‘Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee e in materia urbanistica’. Direttive di attuazione in materia di lavori pubblici”* pag. 56

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
“Sicurezza e legalità per lo sviluppo” pag. 58

LEGISLAZIONE STATALE

Legge 23 febbraio 1999, n. 44 *“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”* pag. 97

LEGISLAZIONE REGIONALE

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1991, n. 4*

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia

Art. 1

1. E' istituita in seno all'Assemblea regionale siciliana una commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia.
2. Essa può essere rinnovata ad ogni inizio di legislatura.
3. La Commissione è composta da quindici deputati nominati dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente all'assemblea regionale siciliana.

Art. 2

1. La commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno, il presidente, tre vicepresidenti ed un segretario.
2. Apposito regolamento interno, approvato dalla commissione entro trenta giorni dalla data di insediamento, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, disciplina le modalità d'esercizio delle sue funzioni, e regola anche le forme di pubblicità dei lavori, nonché dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso.

Art. 3

1. Spetta alla commissione:
 - a) vigilare ed indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e di altre associazioni criminali similari;
 - b) vigilare, per le medesime finalità, sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo, nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione di appalti;
 - c) verificare la piena attuazione da parte dell'amministrazione regionale, degli enti locali siciliani e di ogni altro ente o istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della Regione, concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l'attività degli enti sopra menzionati;
 - d) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli enti da questa vigilati nonché degli enti locali siciliani nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata;
 - e) assumere ogni altra iniziativa di indagine e proposta per il migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite agli enti locali siciliani, anche in relazione ad una più efficace lotta contro i fenomeni criminali sopra indicati;
 - f) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura antimafiosa nella società siciliana.

Art. 4

1. La commissione, tramite la presidenza dell'Assemblea, promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza del fenomeno mafioso e di ogni altro fenomeno di criminalità organizzata, nonché della migliore

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 gennaio 1991, n. 4

conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi di competenza della Regione Sicilia.

2. La commissione tiene costantemente informata della propria attività la commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.

Art. 5

1. La commissione esercita le funzioni di inchiesta e di vigilanza di cui alla presente legge di propria iniziativa, su segnalazione delle amministrazioni o enti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c, nonché su segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso, l'attendibilità.

Art. 6

1. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione può, d'intesa con la presidenza dell'assemblea:

a) promuovere inchieste ed ispezioni presso l'amministrazione regionale, gli enti locali siciliani, gli enti sottoposti alla vigilanza della Regione;

b) disporre l'audizione di pubblici amministratori, di dipendenti dell'amministrazione regionale e degli altri enti di cui alla lettera a;

c) richiedere la presentazione di documenti ed atti riguardanti l'attività dell'amministrazione regionale e degli enti di cui alla lettera a. L'amministrazione regionale e gli enti di cui alla lettera a sono tenuti a trasmettere i documenti e gli atti richiesti entro il termine fissato dalla commissione stessa;

d) sollecitare agli organi competenti l'adozione di ogni provvedimento utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini ed al relativo esito.

2. Gli organi dell'amministrazione regionale e quelli degli enti menzionati alla lettera a del comma 1 sono tenuti a collaborare con la commissione, ottemperando alle richieste di questa. E' fatto obbligo agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli enti di cui alla lettera a del comma 1 di ottemperare alle richieste della commissione e di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti dalla presente legge.

3. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e di indagine di cui alla presente legge nei confronti degli enti di cui al comma 1, lettera a, la commissione può verificare altresì la piena rispondenza alle finalità pubbliche e agli scopi per i quali è stata disposta, della utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione, degli enti locali siciliani, e degli enti pubblici regionali da parte delle imprese private che ne siano destinatarie a qualunque titolo, particolarmente in relazione alla esecuzione di opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi alla pubblica amministrazione nonché all'impiego di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli extraregionali, in qualunque forma concessi anche a sostegno dell'attività d'impresa.

Art. 7

1. La commissione relaziona ogni anno all'Assemblea regionale siciliana sulla propria attività.

2. La presidenza dell'assemblea, in relazione allo stato delle singole inchieste, anche su richiesta di un gruppo parlamentare, può chiamare la commissione, in qualunque momento, a presentare relazioni anche parziali.

Art. 8

1. I componenti della commissione parlamentare, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attività della commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie, o concorre a compiere indagini ed inchieste o ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto su fatti, atti e documenti per i quali la commissione stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle esigenze delle inchieste.

Art. 9

1. Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano in ogni caso per tutte le attività della commissione che riguardino in tutto o in parte i privati e l'esercizio dell'iniziativa economica da parte di questi.

Art. 10

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal presidente dell'Assemblea.

2. Per l'approfondimento di tematiche, lo sviluppo di inchieste, la predisposizione di studi e relazioni, il presidente dell'assemblea può autorizzare la commissione ad avvalersi di collaborazioni esterne.

Art. 11

1. Per il migliore espletamento dei propri compiti di inchiesta e vigilanza, la commissione, previa intesa con la presidenza dell'assemblea, può avvalersi di funzionari dell'amministrazione regionale, in ragione dei settori di appartenenza, delle specifiche competenze e delle qualifiche. Tali funzionari, in numero non superiore a nove, rimangono distaccati presso la presidenza della Regione per tutto il periodo durante il quale la commissione si avvale della loro attività.

2. La commissione può anche avvalersi di funzionari statali. In tal caso avanza apposita richiesta alla presidenza dell'assemblea, la quale, ove lo ritenga opportuno, interpella le amministrazioni interessate.

3. E' fatta salva in ogni caso la possibilità della commissione di avvalersi del servizio ispettivo istituito presso la presidenza della Regione, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni.

Art. 12

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico del bilancio dell'assemblea regionale siciliana.

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 20*

Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

Art. 1

Norma programmatica

1. La Regione, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia ed alla criminalità in concorso con le istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere con la massima efficacia, anche con misure di solidarietà, lo sforzo della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, adotta la presente legge.

Titolo I

MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DELLE VITTIME DI ATTI CRIMINOSI E DEI LORO FAMILIARI

Art. 2

Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa

1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni.
2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine;
 - a) coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;
 - b) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
 - c) genitori;
 - d) fratelli e sorelle se a carico delle vittime.
3. Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
4. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.
5. Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 settembre 1999, n. 44

Art. 3
Sostegno agli orfani

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:
 - a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, lire 4.500.000 annue;
 - b) sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue;
 - c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue.
2. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.
3. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.
6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. (1)

Art. 4
Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni

1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere.
3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5

Benefici in favore dei familiari di Michele Abbate

1. Ai familiari del sindaco di Caltanissetta Michele Abbate si applicano i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6

Indennizzi una tantum in favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari

1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti di soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di residenti nel territorio regionale o nei confronti di esercenti un'attività imprenditoriale, che abbiano subito l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale svolta nel territorio regionale, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere indennizzi una tantum di importo variabile da un minimo di lire 5 milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni. Gli indennizzi sono concessi alle vittime delle azioni di cui al presente comma o, in caso di morte, ai loro familiari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.

2. L'indennizzo è concesso su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Regione in relazione all'entità del pregiudizio fisico subito e in caso di morte viene erogato nella misura massima.

3. Ai fini della predisposizione dei decreti di cui al comma 2, ogni sei mesi il Presidente della Regione predispone un progetto di riparto dei contributi di cui al presente articolo entro i limiti degli appositi stanziamenti previsti dal bilancio di previsione della Regione per l'anno corrente. Il progetto, accompagnato da idonea relazione illustrativa elaborata anche sulla scorta di elementi obiettivi segnalati dai competenti organi dello Stato, è trasmesso alla Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

4. L'Amministrazione regionale eroga i contributi di cui al presente articolo previo accertamento dei requisiti dei richiedenti.

5. I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti in relazione ad ipotesi non rientranti negli articoli precedenti.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 7

Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa

1. E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente della Regione un gruppo di lavoro denominato "Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa" (di seguito denominato "Ufficio speciale"), incaricato di svolgere l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefici di cui alla presente legge.

2. Le sezioni provinciali dell'ufficio speciale coadiuvano la Presidenza della Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e sono incaricate di accogliere le domande volte alla corresponsione dei benefici previsti dalla medesima, effettuando

un'istruttoria preliminare, anche mediante l'acquisizione delle attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l'ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

3. Il gruppo di lavoro è articolato in nove sezioni provinciali operanti presso le sedi delle amministrazioni delle province regionali. A tal fine i presidenti delle province regionali, previa intesa con il Presidente della Regione, destinano locali idonei presso gli uffici delle amministrazioni provinciali. Le spese per il personale restano a carico della Regione; le spese di funzionamento delle sezioni provinciali sono poste a carico dei bilanci delle province regionali, che vi provvedono con parte delle disponibilità dei fondi ordinari assegnati dalla Regione.

4. All'ufficio speciale è destinata un'adeguata dotazione di personale dipendente dell'Amministrazione regionale che verrà definita con decreto del Presidente della Regione.

5. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le forme e le modalità di partecipazione all'attività dell'ufficio speciale delle associazioni e delle fondazioni, che risultino costituite per il perseguimento di finalità proprie della presente legge e iscritte negli appositi elenchi costituiti presso le competenti autorità dello Stato.

Art. 8

Divieto di cumulo dei benefici

1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

2. In caso di cumulo di benefici l'avente diritto è tenuto a presentare, previamente, istanza all'altra amministrazione.

3. Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate.

Art. 9

Fondo per le costituzioni di parte civile (2)

1. Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo.

2. Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:

a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale;

b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla presente lettera.

3. Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al presente articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione presso l'ufficio speciale di cui all'articolo 7, sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefici di cui al presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il Presidente della Regione, su proposta della competente sezione provinciale dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, provvede alla valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il Presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti. Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze annuali. Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.

6. Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L'avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega liberatoria per la Regione.

7. Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.

8. L'Amministrazione procede al recupero del contributo nell'eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile.

9. Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

11. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione.

12. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

13. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 10

Indennizzi una tantum per danni al patrimonio immobiliare ed a mezzi di trasporto

1. La Regione interviene con un contributo una tantum in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità.

2. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenti, salvo che si dimostri l'accidentalità.

3. Per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze è concesso un contributo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di lire 100 milioni. A valere sul contributo concesso può essere erogata un'anticipazione pari al 40 per cento a presentazione di un certificato di inizio lavori.

4. Per i danneggiamenti di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati il contributo è pari alle spese di riparazione e comunque non superiore a lire 20 milioni per singola unità. In caso di distruzione totale, previa esibizione del certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro, il beneficio è commisurato all'80 per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di mezzo non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile a causa dell'attentato.

5. Le richieste di contributo di cui al presente articolo sono presentate dagli interessati all'Ufficio speciale di cui all'articolo 7 entro il termine di decadenza di tre anni dalla data dell'evento lesivo.

6. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi da parte di compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.

7. Fino alla nuova disciplina delle modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, che sarà stabilita con decreto del Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente articolo, le disposizioni attuative concernenti i contributi per danni della medesima specie di quelli disciplinati dal presente articolo in precedenza emanate dal Presidente della Regione.

8. Il presente articolo si applica anche a coloro i quali abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77 e la cui richiesta non sia stata ancora soddisfatta.

9. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001.

10. All'onere di lire 300 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

11. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

12. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Titolo II

MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTI ESTORSIVI E DI VITTIME DELL'USURA

Art. 11

Interventi in favore delle vittime di richieste estorsive

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito un fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive per la copertura dei danni conseguenti ad atti estorsivi. (3)

2. Fermi restando i contributi di cui all'articolo 10 della presente legge a titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni per eventi criminosi di natura estorsiva verificatisi nel territorio della Regione, e al fine di un pronto recupero delle attività imprenditoriali, economiche o professionali che risultino danneggiate o compromesse da tali atti, il Presidente della Regione può concedere a carico

del fondo di cui al presente articolo contribuiti nelle seguenti misure, e comunque sino ad un limite di importo di lire 1000 milioni per ciascun evento:

a) 50 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari delle richieste estorsive dei quali abbiano conoscenza;

b) 70 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi, oltre ad avere sporto denuncia all'autorità giudiziaria come alla lettera a) del presente comma, precedentemente al verificarsi degli atti criminosi che abbiano provocato i danni subiti abbiano denunciato richieste estorsive ad essi rivolte, esponendo tutti i particolari di cui abbiano conoscenza;

c) 100 per cento dell'ammontare dei danni subiti, qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria fornendo rilevanti contributi nella raccolta di elementi decisivi per l'individuazione dei responsabili degli atti estorsivi.

3. I contributi di cui al comma 2 sono corrisposti ai soggetti ivi indicati, che abbiano subito:

a) un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste;

b) un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.

4. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri erogati per le medesime finalità da altre istituzioni. L'accredito delle somme è disposto solo a seguito della presentazione di idonea documentazione da parte del beneficiario con la quale si dimostri che il contributo erogato dalla Regione è finalizzato alla ricostituzione del bene danneggiato o al prosieguo o al potenziamento dell'attività economica.

5. I contributi di cui al comma 2, tenuto conto dei limiti di importo delle elargizioni corrisposte dallo Stato, sono restituiti dai beneficiari alla Regione entro 30 giorni dalla corresponsione delle elargizioni concesse dalla competente autorità dello Stato sulla base dell'apposita normativa vigente.

6. Qualora la competente autorità dello Stato non corrisponda l'elargizione richiesta dai soggetti di cui al comma 2, il Presidente della Regione, sulla base delle motivazioni formulate dalla competente autorità dello Stato, può chiedere ai medesimi la restituzione entro 30 giorni delle somme erogate dalla Regione e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale.

7. Il Presidente della Regione, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio speciale di cui all'articolo 7, decide con proprio decreto sull'eventuale concessione dei contributi di cui al comma 2 entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'apposita istanza e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

8. L'istruttoria delle istanze va completata entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Entro i successivi trenta giorni, in caso di parere favorevole, il Presidente della Regione emana il decreto di concessione del beneficio. L'ufficio, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione, può richiedere informazioni alla prefettura competente per territorio.

9. Qualora i danni subiti dalle vittime di richieste estorsive siano coperti da contratti di assicurazione, i contributi di cui al presente articolo sono commisurati alla somma corrispondente all'ammontare dei danni non coperta da tali contratti.

10. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo la valutazione dei danni è effettuata dalla Presidenza della Regione in base a idonea perizia giurata che i soggetti danneggiati abbiano già fornito alla competente autorità dello Stato o della Regione ai fini della determinazione dell'ammontare dell'elargizione concessa dallo Stato o dalla Regione.

11. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli interessati abbiano già avanzato alla competente autorità dello Stato o della Regione istanze rivolte all'ottenimento delle elargizioni appositamente previste dalla normativa statale o regionale.

12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

13. All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

14. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

15. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 12

Interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi

1. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo del 60 per cento fino ad un massimo di 10 milioni, sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l'anno 1999 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

3. All'onere di lire 75 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

4. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

5. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 13

Interventi in favore delle vittime dell'usura

1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'economia isolana libero da condizionamenti criminali e contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura, la Regione siciliana provvede ad agevolare l'accesso al credito agli imprenditori, e a coloro i quali esercitino un'attività commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.

2. Il Presidente della Regione provvede a titolo di solidarietà della comunità siciliana nei confronti dei soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti ad usura, a fornire la garanzia della Regione su mutui che tali soggetti debbano contrarre per il regolare prosieguo dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali.

3. I mutui di cui al presente articolo di durata non superiore al quinquennio possono essere contratti con un istituto bancario operante nella regione e sino all'importo necessario per il prosieguo dell'attività, come indicato nelle perizie di stima da allegarsi alle denunce presentate ai sensi dell'articolo 644 del codice penale.

4. L'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, ricevuta l'istanza dell'interessato ed acquisite le informazioni contenute nella denuncia all'autorità giudiziaria e la relazione del Prefetto competente per territorio, procede ad un'istruttoria preliminare, alla cui positiva conclusione il Presidente della Regione presta la garanzia della Regione per l'integrale soddisfazione del credito. L'onere relativo al rimborso degli interessi sul mutuo che dovrà essere contratto ad un tasso non superiore al prime rate ABI, grava sul bilancio della Regione. La quota per il rimborso del capitale rimane a carico dei beneficiari dei mutui. (4)

5. All'onere relativo alla concessione della garanzia, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 37973 del bilancio della Regione. Gli oneri per gli esercizi 2000 e 2001, valutati in lire 100 milioni per l'anno 2000 e

200 milioni per l'anno 2001, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

6. Per le finalità di cui al comma 4 sono autorizzati i limiti poliennali di impegno di seguito indicati: 20 milioni per l'anno 1999; 200 milioni per l'anno 2000; 200 milioni per l'anno 2001. All'onere di lire 20 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 37972 del bilancio della Regione. All'onere di lire 220 milioni per l'anno 2000 si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 (capitolo 10707). L'onere di lire 420 milioni per l'anno 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELLE SCUOLE E DI ISTITUZIONI IMPEGNATE NELLA LOTTA ALLA MAFIA, AI FENOMENI DELLE ESTORSIONI E DELL'USURA, NONCHE' NELLA AFFERMAZIONE DELLA LEGALITA'

Art. 14

Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e per consolidare una nuova coscienza democratica per la lotta contro le organizzazioni mafiose ed i poteri occulti, sostiene con l'erogazione di contributi nella misura e nella forma stabilita dal presente articolo iniziative per l'aggiornamento dei docenti e per il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado e delle facoltà universitarie attraverso borse di studio, di indagine, di ricerca, documentazione di carattere scientifico e gemellaggi con scuole di ogni ordine e grado ed università di altre regioni italiane e di paesi appartenenti all'Unione europea.

2. I contributi sono erogati anche per la realizzazione di manifestazioni, di incontri e di iniziative formative che hanno come tema i problemi legati alla lotta contro la criminalità mafiosa ed ai poteri occulti.

3. Per ciascun anno scolastico, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al comma 1, per iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche. I contributi di cui al comma 1, nella misura massima di lire 10 milioni, sono concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico per l'organizzazione di: incontri e laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul territorio, indagini nel territorio, mostre e raccolte di documenti.

4. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto. I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui al presente articolo. (5)

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

6. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

7. Per gli anni 2000 e 2001 quanto a lire 700 milioni l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001, quanto a lire 300

milioni si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, abrogato per effetto della presente legge.
8. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 15

Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti

1. Con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale è costituito presso la Presidenza della Regione il Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti, con l'obiettivo di raccogliere e fornire ogni informazione documentale, utile a perseguire le finalità previste dall'articolo 14.
2. La Giunta regionale, con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa ed il responsabile del Centro per il raggiungimento delle finalità previste, dandone comunicazione all'Assemblea regionale siciliana.
3. Il Centro regionale di informazione e documentazione istituisce una banca dati sulla criminalità organizzata, sul fenomeno mafioso, sull'incidenza dei poteri occulti.

Art. 16

(Abrogato dall'art. 42, comma 1, della l.r. 4/2003 – cfr. pag. 23)

Art. 17

Misure di sostegno alle associazioni antirackett riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antirackett riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà.
2. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto delle fondazioni e delle associazioni di cui al presente articolo, che inoltre devono risultare iscritte negli appositi elenchi tenuti dalle competenti autorità dello Stato.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
4. All'onere di lire 200 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.
5. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
6. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 18

Contributo al Centro di accoglienza "Padre Nostro"

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, è autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di lire 150 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1026.

Art. 19

Contributo al premio nazionale di giornalismo Mario Francese

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, annualmente, all'Ordine dei giornalisti di Sicilia la somma di lire 100 milioni quale contributo per l'assegnazione del premio nazionale di giornalismo in memoria di Mario Francese.
2. All'onere autorizzato per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 38085 del bilancio della Regione.
3. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 20

Estensione dei benefici nel tempo

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i benefici previsti si applicano a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.
2. Al fine di onorare la memoria dei dirigenti politici e sindacali di cui all'elenco allegato alla presente legge, uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960, trovano applicazione in favore dei familiari dei medesimi le disposizioni dell'articolo 6 con il limite di importo per ciascun contributo di lire 50 milioni.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2000.
4. Al relativo onere si fa fronte per l'anno 1999 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14 e quanto a lire 500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1996; per l'anno 2000 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14; l'ulteriore onere di lire 100 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione progetto 08.010.00, accantonamento codice 1001.
5. I benefici di carattere personale concessi ai sensi delle disposizioni abrogate per effetto della presente legge continuano ad essere erogati in quanto compatibili con le disposizioni dettate dalla presente legge. Gli oneri gravano sui pertinenti capitoli istituiti ai sensi della presente legge per le medesime finalità.

Art. 21

Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture

01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
 2. I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle

condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

3. Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applicano anche alle forniture di beni o servizi ed ai noli a freddo, limitatamente a quei settori che, sentite le prefetture, dal Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici renderà noti annualmente per ciascuna provincia.

4. La lettera b), del comma 4, dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

5. Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiesta della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. E' rilevante ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.

Art. 22

(Dichiarato illegittimo con sentenza 55/2001 della Corte Costituzionale)

Art. 23

Abrogazione di norme

1. In dipendenza dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

- legge regionale 4 giugno 1980, n. 51;
- legge regionale 22 dicembre 1980, n. 140;
- articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 90;
- articoli 1, 2, 3, 4, 10 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10;
- articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14;
- articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6;
- articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19;
- legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27;
- articolo 32 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;
- articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 44;
- articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77;
- legge regionale 6 aprile 1996, n. 14;
- legge regionale 9 dicembre 1996, n. 43;
- l'articolo 40 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
- l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 17.

Art. 24

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato

Elenco dei nominativi dei dirigenti politici e sindacali uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960.

Nominativo	Luogo e data dell'uccisione
Andrea Raja	Casteldaccia (PA), 6 agosto 1944
Nunzio Passafiume	Trabia (PA), 7 giugno 1945
Agostino D'Alessandro	Ficarazzi (PA), 11 settembre 1945
Giuseppe Lo Cicero	Mazzarino (CL), 25 novembre 1945
Giuseppe Puntarello	Ventimiglia (PA), 5 dicembre 1945
Antonino Guarisco	Burgio (AG), 7 marzo 1946
Gaetano Guarino	Favara (AG), 16 maggio 1946
Marina Spinelli	Favara (AG), 16 maggio 1946
Pino Cammilleri	Naro (AG), 28 giugno 1946
Giovanni Castiglione	Alia (PA), 22 settembre 1946
Girolamo Scaccia	Alia (PA), 22 settembre 1946
Giuseppe Biondo	Santa Ninfa (AG) 2 ottobre 1946
Giovanni Santangelo	Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946
Vincenzo Santangelo	Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946
Giuseppe Santangelo	Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946
Giovanni Severino	Joppolo (AG), 25 novembre 1946
Paolo Farina	Comitini (AG), 28 novembre 1946
Nicolò Azoti	Baucina (PA), 21 dicembre 1946
Accursio Miraglia	Sciacca (AG), 4 gennaio 1947
Pietro Macchiarella	Ficarazzi (PA), 19 febbraio 1947
Margherita Clesceri	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giorgio Cusenza	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giovanni Megna	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giovanni Grifò	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Vincenza La Fata	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giuseppe Di Maggio	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Filippo Di Salvo	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Francesco Vicari	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Castrenze Intravaia	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Serafino Lascari	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Vito Allotta	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Vincenza Spina	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Eleonora Moschetto	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giuseppa Parrino	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947

Provvidenza Greco	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Vincenzo La Rocca	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Michelangelo Salvia	Partinico (PA), 8 maggio 1947
Giuseppe Intorrella	Comiso (RG), 11 giugno 1947
Giuseppe Casarrubea	Partinico (PA), 22 giugno 1947
Vincenzo Lo Iacono	Partinico (PA), 22 giugno 1947
Giuseppe Maniaci	Terrasini (PA), 23 ottobre 1947
Calogero Caiola	S. Giuseppe Jato (PA), 3 novembre 1947
Vito Pipitone	Marsala (TP), 8 novembre 1947
Vincenzo Campo	22 febbraio 1948
Epifanio Li Puma	Petralia Soprana (PA), 2 marzo 1948
Placido Rizzotto	Corleone, (PA), 10 marzo 1948
Calogero Cangelosi	Camporeale (PA), 2 aprile 1948
Giuseppe Intile	Caccamo (PA), 7 agosto 1952
Salvatore Carnevale	Sciara (PA), 16 maggio 1955
Giuseppe Spagnuolo	Cattolica Eraclea (AG), 13 agosto 1955
Pasquale Almerico	Camporeale (PA), 25 aprile 1957
Paolo Bongiorno	Lucca Sicula (AG), 20 settembre 1960

NOTE:

(1) L.r. 3 maggio 2001, n. 6 *“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”*, art. 50 *“Vittime della mafia”*

1. Il sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata previsto dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è erogato, a domanda, con decorrenza dall'anno in cui si è verificato l'evento delittuoso.

(2) Vedi decreto 26 febbraio 2001 *“Disposizioni per la fruizione del Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia”*, pag. 41

(3) Vedi decreto 8 marzo 2001 *“Disciplina del Fondo regionale per le vittime delle richieste estorsive”*, pag. 44

(4) L.r. 3 dicembre 2003, n. 20 *“Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico”*, art. 23 *“Finanziamento degli interventi in favore delle vittime dell'usura”*

1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è autorizzato il limite poliennale di impegno di 100 migliaia di euro per l'anno 2003 (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 184102).

2. L'onere di cui al comma 1 per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

(5) Ai sensi del comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 6/2001 *“Il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è anticipato al 30 aprile di ogni anno”*.

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 4*

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

Art. 42

Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia

1. (Abroga l'articolo 16 della legge regionale 20/1999).
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai soggetti beneficiari previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91, dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, i contributi nella misura e con le modalità ivi previsti nonché all'associazione Centro Paolo Borsellino di Palermo nella misura di 185 migliaia di euro. (1)
3. Ferme restando le finalità di cui alle leggi regionali citate, gli enti e le associazioni beneficiarie dei contributi sono autorizzati ad utilizzare e rendicontare le somme accreditate a titolo di contributo per gli anni di attività a decorrere dal 2001 entro un anno dalla data di accreditamento degli stessi.

NOTA

(1) **L.r. 16 novembre 1984, n. 91** "Provvedimenti a favore del comitato promotore della fondazione "Gaetano Costa" e del centro studi giuridici e sociali "Cesare Terranova", per contribuire allo sviluppo della coscienza civile contro la mafia."

Art. 1

Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1984, al comitato promotore della fondazione "Gaetano Costa", avente sede presso la Procura della Repubblica di Palermo, la somma di lire 200 milioni quale contributo per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 2

Il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato a corrispondere, entro il primo giugno di ciascun anno, a far data dal 1° giugno 1985, alla Fondazione di cui all'art. 1, la somma di lire 150 milioni annui.

Art. 3

Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, entro il primo giugno di ciascun anno, a far data dal 1° giugno 1985, al centro studi giuridici e sociali "Cesare Terranova", con sede in Palermo, la somma di lire 150 milioni annui.

Art. 4

I contributi di cui agli articoli 2 e 3 saranno erogati con le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

Art. 5

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 200 milioni per l'anno 1984, in lire 300 milioni per l'anno 1985 ed in lire 300 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

* Pubblicata nella Gazzetta della Regione siciliana 17 aprile 2003, n. 17

- **L. r. 7 agosto 1990, n. 21** “Iniziative per celebrare la figura e l'opera di Pio La Torre e provvidenze per i familiari di vittime della mafia e del terrorismo.”

Art. 10

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1990, al Centro studi Pio La Torre un contributo di lire 100 milioni, quale concorso all'attività ordinaria del Centro.

2. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

- **L. r. 4 agosto 1993, n. 19** “Nuove norme in materia di solidarietà ai familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata.”

Art. 15

1. Per il perseguimento delle finalità proprie della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, è prevista l'erogazione di un contributo annuo di lire 350 milioni, posto a carico della Regione Siciliana, di cui 150 milioni da utilizzare con dieci borse di studio intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, da assegnare a giovani siciliani laureati con il massimo dei voti in giurisprudenza nelle Università siciliane. Le modalità dell'assegnazione saranno decise dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

- **L. r. 6 aprile 1996, n. 19** “Interventi a favore degli Orti botanici universitari. Acquisizione dell'archivio Salvatore Quasimodo. Contributi straordinari per l'attività musicale. Finanziamenti ad enti, associazioni e fondazioni culturali, al Centro mediterraneo per la comunicazione audiovisiva ed all'Agenzia mediterranea per il turismo. Contributi alle scuole di servizio sociale. Interventi per il 50° anniversario dell'Unicef. Provvedimenti per la custodia dei beni culturali e per le Opere universitarie.”

Art. 11

Contributo alla Fondazione Pio La Torre

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere alla fondazione Pio La Torre, avente sede in Palermo e costituita con rogito notarile n. 72137 del 13 febbraio 1996, per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali un contributo annuo di lire 150 milioni, di cui 50 milioni da destinare alle spese di gestione. Il contributo sarà erogato con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1986, n. 10*

Provvedimenti a favore delle vittime della mafia e della criminalità organizzata.

Art. 8

Al fine di non perdere la memoria storica di quanti magistrati, poliziotti, carabinieri, funzionari dello Stato e della Regione e dirigenti sindacali e politici che, al servizio dello Stato e in difesa della società democratica, sono morti per mano mafiosa, le amministrazioni comunali sono autorizzate, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di toponomastica, a intitolare loro strade o piazze e a porre lapidi commemorative.

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 marzo 1986, n. 12

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1989, n. 14*

Misure di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e proroga dei contratti a termine stipulati dai comuni dell'Isola per l'istruttoria di sanatoria urbanistica.

Art. 7

1. E' istituito presso la Presidenza della Regione il Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia. (1)
2. Il Fondo è gestito dal Presidente della Regione ed è destinato a fornire ai familiari delle vittime della violenza mafiosa che si costituiscono parte civile i mezzi per sostenere le relative spese processuali.
3. Il Fondo è alimentato:
 - a) da contributi della regione Sicilia;
 - b) da eventuali contributi dello Stato;
 - c) da contributi volontari versati da privati, enti od associazioni.
4. I contributi e le entrate di cui al comma 3 sono versati in un conto corrente speciale intestato al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia da istituire, previa stipula di apposita convenzione in conformità delle disposizioni della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche, presso uno degli istituti di credito cui è affidato il servizio di cassa della Regione.
5. Gli interessi che maturano sul conto corrente speciale di cui al comma 4 sono portati ad incremento del conto stesso.
6. Sulla gestione del fondo il Presidente della Regione riferisce annualmente alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
7. Il contributo della Regione di cui alla lettera a è fissato, per l'anno finanziario 1989, in lire 300 milioni. (2)

NOTE:

(1) Vedi l'art. 9, comma 1, della L.R. 20/99: "*Fondo per le costituzioni di parte civile*".

(2) Vedi decreto 26 febbraio 2001 "*Disposizioni per la fruizione del Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia*".

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 agosto 1989, n. 40

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1975, n. 53*

Contributo all'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa.

Art. 1

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Istituto superiore internazionale di scienze criminali, con sede in Siracusa, un contributo straordinario di lire 100 milioni, quale concorso della Regione alle spese di impianto, ed un contributo quale concorso all'attività ordinaria dell'Istituto, che, per l'anno finanziario 1975, è determinato in lire 200 milioni.

A partire dall'esercizio finanziario 1976, il contributo annuo è condizionato alla presentazione da parte dello Istituto del programma di attività svolta nell'anno precedente, da cui risulti l'organizzazione di corsi post-universitari e la frequenza ad essi di almeno dieci borsisti provenienti da Stati esteri.

Art. 2

Il contributo straordinario di lire 100 milioni verrà erogato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione in unica soluzione, dietro presentazione del piano finanziario di primo impianto.

Il contributo ordinario di lire 100 milioni verrà erogato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione in unica soluzione, sulla scorta del programma di attività dell'Istituto, approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 3

I rapporti tra la Regione e l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali saranno regolati con apposita convenzione in cui dovrà essere prevista la presenza nel consiglio di amministrazione di un rappresentante dell'Amministrazione regionale.

Detta convenzione sarà approvata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

Per l'anno 1975 i contributi autorizzati dalla presente legge potranno essere versati a prescindere dalla definizione della convenzione di cui al presente articolo.

Art. 4

All'onere di lire 200 milioni per l'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1975.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 16 agosto 1975, n. 35

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1986, n. 22*

Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia.

Art. 3

Modalità di intervento e forme di assistenza

Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi prevalentemente aperti, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità di intervento sono le seguenti:

- a) segretariato sociale;
- b) servizio sociale professionale;
- c) assistenza economica;
- d) assistenza domiciliare;
- e) centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani;
- f) comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare;
- g) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- h) soggiorni di vacanze;
- i) assistenza abitativa;
- l) affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;
- m) interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- n) interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli previsti nelle lettere precedenti;
- o) assegni personali in caso di preaffidamento od in conseguenza di dimissioni di minori, di anziani e di inabili già ricoverati;
- p) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- q) assistenza post-penitenziaria;
- r) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- s) altre forme di assistenza anche integrative degli interventi indicati alle lettere precedenti, idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare.

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 maggio 1986, n. 23

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1994, n. 22*

Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato

Art. 17

*Cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato
di beni confiscati ai sensi della normativa antimafia*

1. Gli enti locali possono concedere in uso gratuito alle organizzazioni di volontariato i beni loro assegnati confiscati in applicazione della normativa antimafia.

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8 giugno 1994, n. 28

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 29*

Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio.

Art. 13

Requisiti per la nomina e cause ostative

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani e dell'Unione europea che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali, regionali ed europei, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera e dell'Assessorato regionale preposti alla vigilanza;

d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a due anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Regione.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8 aprile 1995, n. 18

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2001, n. 6*

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

Art. 49

Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata

1. Nell'ambito delle iniziative previste dal POR Sicilia 2000-2006 per la sicurezza e la legalità, è istituito l'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata quale strumento di garanzia di trasparenza nella gestione di fondi regionali, statali e comunitari, con particolare riferimento ai fondi di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. L'Osservatorio è organo di consulenza della Presidenza della Regione e degli enti locali territoriali anche per la gestione dei fondi strutturali comunitari relativi ai cofinanziamenti in Sicilia; contribuisce, altresì, ad incrementare lo studio dei problemi concernenti il fenomeno della criminalità organizzata, nei suoi aspetti regionali, nazionali ed internazionali. L'Osservatorio può stipulare una convenzione con l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa anche per ubicare la sede centrale dell'Osservatorio presso lo stesso istituto. L'Osservatorio può altresì articolarsi in sedi distaccate.

2. Il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio è costituito:

a) dal Presidente dell'Istituto di scienze criminali di Siracusa;

b) da quattro membri scelti tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di scienze criminali di Siracusa;

c) dal responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto;

d) da altri due membri di nomina, rispettivamente del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione Siciliana.

3. La carica di membro del consiglio di presidenza dell'Osservatorio è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e con le altre cariche elettive presso gli enti locali territoriali.

4. I componenti del Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio nonché il personale addetto all'attività dell'Osservatorio o che collabora o svolge attività per esso sono tenuti al segreto sui fatti e documenti per i quali il consiglio di Presidenza stabilisca che non debbano essere divulgati.

5. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1 l'Osservatorio svolge, oltre alle attività promosse dal Consiglio di Presidenza, quella di raccolta e analisi degli studi giuridici e delle ricerche di carattere informativo prodotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali interessati al fenomeno sulla criminalità organizzata, anche al fine di incentivare la collaborazione tra l'autorità giudiziaria e l'autorità politico-amministrativa.

6. L'Osservatorio produce un rapporto riepilogativo delle attività svolte nel corso dell'anno che è inviato, oltre che al Presidente della Regione Siciliana, alla Commissione dell'Assemblea regionale siciliana di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, ai Ministeri della giustizia, dell'Interno, degli Affari esteri, nonché ad ogni altra istituzione che si ritiene utile informare sull'attività dell'Osservatorio.

7. Il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio, entro novanta giorni dall'istituzione dell'Osservatorio stesso, disciplina l'attività del medesimo con apposito regolamento.

8. Per la costituzione dell'Osservatorio è autorizzata per l'anno finanziario 2001 la spesa di lire 2000 milioni.

9. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio è autorizzata l'erogazione di un contributo annuo di lire 800 milioni a decorrere dall'anno 2002.

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 maggio 2001, n. 21

Art. 51

Fruizione sociale beni confiscati alla mafia

1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, è istituito un fondo di rotazione di lire 1.000 milioni nell'anno 2001 per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e/o produttivi individuati nei suddetti piani e studi.
2. Il fondo è alimentato dalle somme che i comuni provvederanno a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione. Indipendentemente dal finanziamento delle opere i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione istituito col presente articolo le somme anticipate dalla Regione.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2004, n. 7*

Interventi a favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa e delle vittime superstiti della strage di Portella della Ginestra. Misure di solidarietà a sostegno dei familiari di vittime della mafia e della criminalità organizzata.

Art. 2

*Applicazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1999
ai superstiti della strage di Portella della Ginestra*

1. Al fine di onorare la memoria ed il sacrificio delle vittime di Portella della Ginestra, i benefici previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono estesi, con le modalità ivi previste e nella forma di un contributo una tantum per l'importo di 10 mila euro, alle 23 vittime superstiti rimaste ferite nella strage di Portella della Ginestra dell'1 maggio 1947.
2. La Presidenza della Regione eroga il contributo a richiesta degli interessati o dei familiari delle vittime previo accertamento dei requisiti presso gli organi competenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 230 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183705.

Art. 3

Contributo una tantum per i familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata per i fatti accaduti nel decennio precedente la legge regionale n. 10 del 1986

1. I familiari dei soggetti riconosciuti, con apposito parere dell'autorità governativa competente, vittime della mafia o della criminalità organizzata, i cui assassini siano rimasti ignoti o nei cui confronti si sia comunque estinta l'azione penale, per i fatti accaduti nel decennio precedente l'entrata in vigore della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, possono richiedere alla Regione un contributo una tantum entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per l'applicazione del presente articolo.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

Art. 4

Contributo una tantum per i familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata decedute al di fuori del territorio regionale

1. I familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata, decedute al di fuori del territorio regionale, possono richiedere alla Regione un contributo una tantum entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo di 5 mila euro.

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 7 maggio 2004, n. 20

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le autonomie locali e le politiche sociali, adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per l'applicazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

Art. 7

Autorizzazione all'assunzione da parte del comune di Cattolica Eraclea di un familiare di Giuseppe Spagnolo

1. Nel 50° anniversario dell'assassinio di Giuseppe Spagnolo, vittima della mafia, già sindaco di Cattolica Eraclea, il comune di Cattolica Eraclea è autorizzato, con oneri a carico del bilancio comunale, ad assumere un familiare della vittima entro il quarto grado, nell'ambito della dotazione organica ed in deroga alla procedura dettata dalla normativa ordinaria vigente in materia di assunzioni.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n. 17*

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.

Art. 100

Cessione di beni mobili dell'Amministrazione

1. I beni mobili dell'Amministrazione regionale, delle aziende e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o sottoposti a vigilanza, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, degli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti alla loro vigilanza che risultino inutilizzati possono essere ceduti, a titolo gratuito, ai consorzi di enti locali e/o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che si occupano di gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata, che ne facciano richiesta per il perseguimento dei loro fini istituzionali.

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 31 dicembre 2004, n. 56

NORMATIVA REGIONALE DI ATTUAZIONE

DECRETO PRESIDENZIALE 20 marzo 2000*

Modalità per l'erogazione del contributo "una tantum" previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che dispone la concessione di un contributo "una tantum" in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità;

Ritenuto opportuno determinare le modalità di erogazione degli interventi di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

1) L'istanza di ammissione al contributo di cui all'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, indirizzata alla Presidenza della Regione - Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa - Palazzo d'Orleans - Palermo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dall'evento lesivo e deve contenere:

- a) la rinuncia ad ogni altra provvidenza economica concedibile da altri enti pubblici in relazione ai danni per i quali si chiede l'ammissione al contributo;
- b) il codice fiscale;
- c) l'impegno a restituire all'Amministrazione regionale, entro 30 giorni, l'elargizione corrisposta nell'eventualità che:

- dovesse essere accertata la non ascrivibilità dei danni subiti alla mafia o alla criminalità;
- i responsabili risarciscano i danni provocati o sia stata omessa l'azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili entro sei mesi dalla sentenza di condanna.

2) La sottoscrizione dell'istanza deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

3) All'istanza devono essere allegati:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'istante attesti di non aver fatto richiesta né di aver goduto di altri benefici, compreso il risarcimento da parte di compagnie di assicurazione o dei responsabili del fatto, in relazione ai danni subiti e rientranti nelle previsioni di cui all'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, ovvero di aver ottenuto risarcimento da parte di compagnie assicurative (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia autentica della polizza di assicurazione o della quietanza attestante il rimborso) o da parte dei responsabili del fatto;
- b) copia autentica del titolo di proprietà del bene danneggiato;
- c) perizia giurata relativa ai danni;
- d) fatture o ricevute fiscali relative alle spese di ripristino;
- e) in caso di distruzione totale di autoveicoli, desumibile dalla perizia indicata al punto c), certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro automobilistico;

* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 maggio 2000, n. 24

f) in caso di danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, al fine di corrispondere l'anticipazione pari al 40 per cento del contributo concesso, di cui al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, certificato di inizio lavori.

Art. 2

1) Il competente ufficio speciale della Presidenza della Regione procederà all'istruttoria dell'istanza previa acquisizione di una relazione del prefetto, in ordine alla natura che ha cagionato il danno.

La relazione dovrà evidenziare che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero i reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale e che lo stesso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti deliquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità.

2) Il contributo sarà determinato in relazione al danno subito secondo i criteri di cui all'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, detratto l'importo di eventuali risarcimenti da parte di compagnie assicurative o dei responsabili del fatto.

3) Il contributo verrà erogato nel termine di sessanta giorni, secondo l'ordine cronologico, di ricezione della relazione del prefetto e di eventuale integrazione, entro il termine di decadenza previsto al primo comma dell'art. 1, degli allegati di cui al terzo comma dell'art. 1.

4) Il termine di cui sopra rimane sospeso nel caso di esaurimento dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio.

Art. 3

1) Si procederà al recupero totale del contributo nelle seguenti ipotesi:

- dovesse essere accertata la non ascrivibilità dei danni subiti alla mafia o alla criminalità;
- altro ente abbia provveduto alla concessione di benefici anch'essi relativi ai danni subiti;
- sia stata omessa l'azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili entro sei mesi dalla sentenza di condanna.

2) Si procederà, invece, al recupero parziale del contributo, per la sola parte corrispondente al rimborso ottenuto, qualora i responsabili risarciscano i danni provocati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

DECRETO PRESIDENZIALE 17 aprile 2000*

Modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che istituisce alle dirette dipendenze del Presidente della Regione l'"Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa";

Visto l'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che autorizza il Presidente della Regione a corrispondere indennizzi "una tantum" di importo variabile, da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 100 milioni, in favore di soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di residenti nel territorio regionale;

Ritenuto opportuno determinare le modalità di erogazione degli interventi di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

1) L'istanza di ammissione al contributo di cui all'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, indirizzata alla Presidenza della Regione - Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa - Palazzo d'Orleans - Palermo, deve essere presentata dagli interessati e, in caso di morte, dai familiari aventi diritto, e deve contenere:

a) il codice fiscale;

b) la rinuncia ad ogni altro beneficio economico concedibile da enti pubblici in relazione al danno subito;

2) La sottoscrizione dell'istanza deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3) All'istanza devono essere allegati:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'istante, o, in caso di morte, i familiari, attestino di non aver fatto analoga richiesta, nè di aver goduto di benefici in relazione al medesimo danno subito;

b) copia della denuncia all'autorità competente.

Art. 2

1) Il Presidente della Regione, avvalendosi dell'Ufficio speciale, dopo avere ricevuto le istanze, di cui all'art. 1, comma 1, corredate degli allegati di cui al comma 3, procederà ad esaminare la documentazione prodotta e ad accertarne i requisiti.

Successivamente procederà a chiedere alla competente prefettura il rilascio di una relazione in ordine alla natura che ha cagionato il danno. La suddetta relazione dovrà evidenziare che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo e che lo stesso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità.

* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 giugno 2000, n. 27

Il contributo di che trattasi è subordinato all'acquisizione del verbale medico rilasciato dall'autorità sanitaria, competente per territorio, che all'uopo sarà investita, dall'Ufficio speciale, attestante la percentuale di invalidità riconosciuta alla vittima.

2) L'indennizzo "una tantum" previsto da un minimo di lire 5 milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni, da concedere con decreto del Presidente della Regione, sarà determinato in relazione all'entità del pregiudizio fisico subito, commisurato alla percentuale di invalidità riconosciuta dall'autorità sanitaria, competente per territorio, secondo il seguente criterio:

- L. 5.000.000, a titolo di importo fisso, spettante a tutti i soggetti riconosciuti vittime;
- sulla parte rimanente, pari a L. 95.000.000, si applicherà una percentuale pari al grado di invalidità riconosciuta;
- in caso di morte spetterà l'importo massimo, pari a L. 100.000.000.

3) Al fine della predisposizione dei decreti di concessione degli indennizzi di che trattasi, ogni sei mesi il Presidente della Regione predispone un progetto di riparto degli stessi, entro i limiti previsti per semestre, dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo di bilancio, per l'anno corrente, corredato da idonea relazione illustrativa, che sarà trasmesso alla commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

Nell'ipotesi in cui la quota relativa allo stanziamento del semestre dovesse risultare superiore al fabbisogno indicato nel pertinente progetto di riparto, si procederà ad effettuare una riliquidazione del quantum non liquidato alle vittime, inserite nello stesso, poiché lo stanziamento non era risultato sufficiente.

Art. 4

1) Si procederà al recupero totale del contributo nelle seguenti ipotesi:

- dovesse essere accertata la non ascrivibilità dei danni subiti alla mafia o alla criminalità;
- altro ente abbia provveduto alla concessione di analoghi benefici.

2) Si procederà, invece, al recupero parziale del contributo, per la sola parte corrispondente al rimborso ottenuto, qualora i responsabili risarciscano i danni provocati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

DECRETO 26 febbraio 2001*

Disposizioni per la fruizione del Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia.

L'Assessore alla Presidenza

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 14 ed, in particolare, l'art. 7, che istituisce presso la Presidenza della Regione il Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia;

Visto il D.P.R.S. del 21 novembre 1998, con il quale sono state determinate le modalità di erogazione del contributo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 14/89;

Vista la legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che reca nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari;

Visto, in particolare, l'art. 9 della legge regionale n. 20/99, che detta una nuova disciplina per l'accesso al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia; (1)

Visto il comma 3 dello stesso articolo, che prevede la fissazione con decreto del Presidente della Regione delle modalità, dei termini di presentazione delle istanze e del procedimento di trattazione;

Visto il decreto presidenziale n. 190/S.G. dell'11 settembre 2000, con il quale l'Assessore destinato alla Presidenza è stato delegato alla trattazione degli artt. da 1 a 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;

Ritenuto di dover determinare la disciplina del Fondo per la costituzione di parte civile;

Decreta:

Art. 1

Beneficiari

1) Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia:

a) i familiari delle vittime della violenza mafiosa;

b) i soggetti privati - siano questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non;

c) i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

d) i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.

2) Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, sono da considerarsi familiari il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini entro il secondo grado. Sono da considerarsi di natura mafiosa i fatti commessi con le modalità e per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis del c.p.

Art. 2

Oggetto del contributo

1) Oggetto del contributo sono le spese sostenute dai soggetti di cui al precedente articolo, ed in particolare:

a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui

* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 aprile 2001, n. 16

beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale;

b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge.

2) Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla lett. b) del precedente comma.

3) Coloro che hanno ottenuto altro rimborso per la costituzione di parte civile possono presentare istanza di accesso al contributo per le spese di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1 non coperte da detto rimborso.

4) Ai comuni di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), spetta un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili.

5) Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, in caso di cumulo di benefici l'avente diritto è tenuto a presentare, previamente, istanze ad altra amministrazione.

Art. 3

Istanza

1) L'istanza, redatta conformemente al modello di cui all'allegato A del presente decreto, deve essere debitamente sottoscritta e indirizzata al Presidente della Regione - Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa.

2) Nell'istanza deve essere dichiarato:

a) di essere stato ammesso quale parte civile nel procedimento per il quale è richiesto il contributo;

b) di essere e non essere stato ammesso al gratuito patrocinio;

c) di non avere goduto di altri benefici relativi al rimborso delle spese di costituzione di parte civile ovvero di avere fatto istanza o di avere ottenuto altro beneficio (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia dell'istanza o del provvedimento di concessione del beneficio);

d) di non essere sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, né di essere stato imputato o condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.;

e) l'impegno a restituire all'Amministrazione regionale il contributo corrisposto nell'eventualità che:

- dovesse essere accertata con sentenza definitiva l'origine non mafiosa, ovvero non ascrivibile ai reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi, del fatto presupposto della costituzione di parte civile;

- altro ente provveda alla concessione di benefici anch'essi relativi alle spese di costituzione di parte civile;

f) l'impegno a comunicare entro 30 giorni ogni successiva istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile.

3) All'istanza devono essere allegati:

a) parcella del legale debitamente vistata per congruità dal consiglio dell'ordine degli avvocati;

b) le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute di viaggio e di soggiorno;

c) schema di atto di cessione in favore della Regione Siciliana del credito, anche eventuale e futuro, che il beneficiario potrà vantare nei confronti degli autori del reato, redatto in conformità all'allegato B del presente decreto;

d) il codice fiscale;

e) eventuale procura speciale per la sottoscrizione dell'atto di cessione e/o per la riscossione del contributo;

f) copia dell'eventuale istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, come previsto alla lett. b) del primo comma.

Art. 4 *Procedimento*

- 1) L'Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa, avvalendosi, ove istituite, delle competenti sezioni provinciali, cura l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefici garantendo che l'attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza e riservatezza del procedimento amministrativo.
- 2) Il Presidente della Regione, su proposta dell'Ufficio speciale, provvede semestralmente alla valutazione delle istanze. Le valutazioni sono effettuate entro il 15 marzo di ciascun anno per le istanze presentate nel II semestre del precedente anno ed entro il 15 settembre di ciascun anno per istanze presentate nel I semestre dello stesso anno.
- 3) Ove la disponibilità del Fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti le richieste accolte, entro i successivi trenta giorni, il Presidente procede al pagamento dei contributi.
- 4) Nel caso in cui la disponibilità del Fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti le richieste accolte, il Presidente della Regione, nei medesimi tempi, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutte le richieste accolte.
- 5) Le istanze ritenute ammissibili e non soddisfatte o non integralmente soddisfatte nell'anno di riferimento parteciperanno al riparto negli anni successivi.

Art. 5 *Recupero del contributo*

- 1) Si procederà al recupero del contributo nell'eventualità che:
 - a) dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa, ovvero non ascrivibilità ai reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi, del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile;
 - b) altro ente provveda all'erogazione di benefici anch'essi relativi alle spese di costituzione di parte civile;
 - c) siano state presentate dichiarazioni mendaci.
- 2) Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, qualora i benefici concessi comportino un rimborso solo parziale delle spese sostenute, si procederà al recupero del contributo solo per la parte corrispondente al rimborso ottenuto.

Art. 6 *Norme transitorie*

Le istanze presentate, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14 e dell'art. 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, e non esitate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno espletate secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R.S. del 21 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

NOTA

(1) Cfr. pag. 11

DECRETO 8 marzo 2001*

Disciplina del Fondo regionale per le vittime delle richieste estorsive.

L'Assessore alla Presidenza

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44;

Vista la legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;

Visto il comma 1 dell'art. 11 della sopracitata legge che istituisce, presso la Presidenza della Regione, un fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive per la copertura dei danni conseguenti ad atti estorsivi; (1)

Visto, altresì, il comma 2 dello stesso art. 11 che prevede - a titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni per eventi criminosi di natura estorsiva verificatisi nel territorio della Regione e al fine di un pronto recupero delle attività imprenditoriali, economiche o professionali che risultino danneggiate o compromesse da tali atti - che il Presidente della Regione possa concedere contributi sino ad un limite di importo di lire 1.000 milioni per ciascun evento, a carico del fondo di cui al visto precedente;

Visto il decreto presidenziale n. 190/S.G. dell'11 settembre 2000, con il quale l'Assessore destinato alla Presidenza è stato delegato alla trattazione degli artt. da 1 a 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;

Ritenuto di dover determinare le modalità di erogazione degli interventi di cui all'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1) Il contributo di cui all'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è concesso in conseguenza di eventi criminosi di natura estorsiva, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazioni ambientali, ovvero per condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, al fine di:

- a) ricostruire il bene danneggiato;
- b) proseguire l'attività economica;
- c) potenziare l'attività economica.

Art. 2

Beneficiari

1) Il contributo di cui all'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è concesso agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscano un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno.

2) In caso di morte o di grave invalidità, tale da impedire il proseguo dell'attività esercitata dalla vittima, al contributo possono accedere anche uno o più degli eredi in linea diretta.

3) I benefici di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/99 possono essere concessi a condizione che:

- a) i beneficiari dimostrino che il contributo è finalizzato alla ricostituzione del bene danneggiato o al proseguimento o al potenziamento dell'attività economica;

* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 27 aprile 2001, n. 19

b) i beneficiari si impegnino, nel caso in cui agli stessi venga concessa dalle competenti autorità dello Stato una elargizione per i medesimi danni, alla restituzione del contributo, per intero o nella quota corrispondente all'ammontare dell'elargizione statale, entro 30 giorni dalla corresponsione dell'elargizione da parte dello Stato;

c) sia stata già fornita alle competenti autorità dello Stato o della Regione idonea perizia giurata per la determinazione dell'ammontare dell'elargizione concessa dallo Stato o dalla Regione.

Art. 3 *Istanza*

1) L'istanza per la concessione del contributo deve essere indirizzata al Presidente della Regione e deve contenere:

a) una sommaria esposizione dei fatti al fine della individuazione delle fattispecie previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/99, per la determinazione della percentuale di contributo che viene richiesto;

b) l'ammontare dei danni subiti ai beni mobili ed immobili;

c) la dichiarazione dell'esistenza o meno di contratti di assicurazione relativi ai danni subiti;

d) la dichiarazione di non avere goduto di altri benefici relativi al risarcimento del danno ovvero di aver fatto istanza o di aver ottenuto altro beneficio, nonché l'impegno a comunicare, entro 30 giorni, ogni successiva istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio;

e) l'impegno formale a restituire all'Amministrazione regionale, entro 30 giorni, il contributo corrisposto nella eventualità che:

- dovesse essere accertata, con sentenza definitiva, la non ascrivibilità dei danni subiti a fatti estorsivi;

- altro ente abbia provveduto alla concessione di benefici per i medesimi danni;

- i responsabili risarciscano i danni provocati.

2) Per le istanze già presentate ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 27/93 e non ancora espletate, l'ufficio competente potrà richiedere agli interessati, ove necessario, ulteriori documentazioni previste nel presente decreto.

3) All'istanza devono essere allegati:

a) copia della eventuale istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al risarcimento del danno;

b) copia della perizia giurata già fornita alle competenti autorità dello Stato o della Regione;

c) certificato medico attestante le lesioni personali subite a causa dell'evento criminoso;

d) copia conforme delle eventuali polizze di assicurazione.

4) Nel caso di cui al comma 2 del precedente art. 2, all'istanza deve essere, altresì, allegato lo stato di famiglia della vittima.

Art. 4 *Procedimento*

1) La competenza del procedimento amministrativo è del gruppo di lavoro denominato "Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa", di seguito denominato "Ufficio speciale", articolato su nove sezioni provinciali.

2) L'Ufficio speciale cura l'istruttoria delle istanze secondo l'ordine cronologico, garantendo che l'attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza e riservatezza del procedimento amministrativo.

3) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il Presidente della Regione, sulla base della istruttoria preliminare dell'Ufficio speciale, decreta sull'ammissibilità della richiesta e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

4) L'istruttoria delle istanze va completata entro sessanta giorni dalla loro presentazione ed entro i successivi trenta giorni, in caso di parere favorevole, il Presidente della Regione emana il decreto di concessione del beneficio.

5) Ai fini della valutazione dei danni l'Ufficio speciale deve attenersi a quanto segue:

- per i danni ai beni immobili, siano essi di proprietà che in uso alle vittime delle richieste estorsive, possono essere ammesse a contributo esclusivamente le spese tecniche, il costo dei materiali e quello della mano d'opera necessari al ripristino dei beni;

- per beni mobili si intendono esclusivamente i mezzi di trasporto, i mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati e le scorte di magazzino;

- per la valutazione dei danni subiti ai beni mobili, laddove non sufficientemente esaustiva, l'Ufficio speciale può richiedere una perizia giurata integrativa redatta da professionista abilitato che asseveri dettagliatamente i danni subiti e il loro ammontare, calcolati sulla base dei costi di riparazione per i beni parzialmente danneggiati e del prezzo di acquisto per i beni totalmente distrutti, tutti al netto di eventuali valori di rottamazione, di permuta e di eventuali premi assicurativi;

- per le lesioni personali, in assenza di idonea certificazione medica attestante le lesioni subite a causa dell'evento criminoso, l'Ufficio speciale investe l'autorità sanitaria competente ai fini dell'acquisizione del verbale medico per la determinazione della percentuale di invalidità della vittima dell'estorsione;

- per quanto attiene ai danni per mancato guadagno per inattività temporanea, laddove non sufficientemente esaustiva, l'Ufficio speciale può richiedere agli interessati una perizia giurata integrativa redatta da professionista abilitato che ne asseveri l'ammontare;

- l'Ufficio speciale, inoltre, può richiedere alla Prefettura competente per territorio ogni informazione necessaria per acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine ai fatti criminosi che hanno prodotto i danni oggetto di contributo.

6) L'eventuale richiesta di documentazione integrativa agli interessati o di richiesta di ulteriori informazioni alla Prefettura interrompono i termini previsti al comma precedente per il tempo necessario all'acquisizione della documentazione richiesta.

7) Qualora la vittima dell'estorsione abbia già ottenuto un risarcimento parziale del danno, il contributo è pari alla differenza tra il danno subito, valutato con le modalità di cui ai commi precedenti ed il risarcimento già ottenuto.

Art. 5

Determinazione del contributo e modalità di erogazione

1) Sulla scorta della documentazione prodotta e dei pareri eventualmente richiesti alla competente Prefettura, il Presidente della Regione determina il contributo da concedere in proporzione all'ammontare dei danni, così come determinati nella fase istruttoria dall'Ufficio speciale, tenuto conto che spetta:

a) il 50 per cento dell'ammontare dei danni qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari delle richieste estorsive dei quali abbiano conoscenza;

b) il 70 per cento dell'ammontare dei danni qualora le vittime degli atti estorsivi, oltre ad avere sporto denuncia all'autorità giudiziaria come alla lettera a) del presente comma, precedentemente al verificarsi degli atti criminosi che abbiano provocato i danni subiti abbiano denunciato richieste estorsive ad essi rivolte, esponendo tutti i particolari di cui abbiano avuto conoscenza;

c) il 100 per cento dell'ammontare dei danni qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria, fornendo rilevanti contributi nella raccolta di elementi decisivi per l'individuazione dei responsabili degli atti estorsivi.

2) Nel caso in cui l'istanza di contributo attenga a tipologie di danno diverse potranno essere emessi più provvedimenti concessivi.

3) Per conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 20/99, l'ammontare del danno relativo alle lesioni personali è disposto d'ufficio nella misura minima di lire 5 milioni e massima di lire 100 milioni in proporzione alla percentuale di invalidità riconosciuta.

4) I pagamenti ai beneficiari sono eseguiti dall'istituto di credito cui è affidata la gestione del fondo su disposizione del Presidente della Regione o di un funzionario dallo stesso delegato.

5) L'erogazione del contributo concesso potrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

- per i danni a beni immobili può essere erogata un'anticipazione fino al 40% del contributo concesso sull'ammontare dei danni a presentazione del certificato di inizio lavori; successivamente potrà essere erogato un ulteriore 30% del contributo a presentazione di un certificato attestante che gli importi delle opere eseguite siano pari o superiori al 70% del totale; il saldo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione del certificato di fine lavori o, ove richiesto, del certificato di agibilità;

- il contributo per i danni a beni mobili e per le lesioni personali sarà erogato in unica soluzione contestualmente alla concessione del contributo;

- il contributo relativo al danno per mancato guadagno inerente l'attività esercitata sarà erogato in unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di avvenuto ripristino dell'attività esercitata.

6) Gli impegni di spesa e la conseguente erogazione restano, comunque, vincolati alle disponibilità di bilancio.

Art. 6

Recupero del contributo

1) Si procederà al recupero del contributo nei casi di cui alla lett. e), comma 1, del precedente art. 3 nonché nel caso di mancata comunicazione, entro 30 giorni, di eventuale concessione di altro beneficio relativo ai medesimi danni da parte di altre istituzioni.

2) Qualora i benefici concessi comportino un risarcimento solo parziale dei danni, si procederà al recupero solo per la parte corrispondente al beneficio ottenuto.

Art. 7

Pubblicità

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

NOTA:

(1) Cfr. pag. 13

CIRCOLARE 28 febbraio 2005, n. 4*

Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni - articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Esercizio finanziario 2005 - cap. 373713.

AI DIRIGENTI DEI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA SICILIA
AI RETTORI DELLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, MESSINA E PALERMO
e, p.c.
ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

La legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, all'art. 14 (1), così come modificato dall'art. 81 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al fine di contribuire all'educazione alla legalità e consolidare una nuova coscienza democratica finalizzata alla lotta contro le organizzazioni mafiose e i poteri occulti, prevede la concessione di contributi a scuole, istituti o facoltà universitarie per iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, approfondimento, studio e ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti, sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche.

Le attività di che trattasi possono essere elaborate e svolte dalle istituzioni interessate sia singolarmente che costituite in rete.

I contributi, nella misura massima di E 5.164,56 per ogni istituzione, saranno concessi per quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte e le metodologie suggerite, alle finalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20/99 e saranno finalizzati alle spese per l'acquisto di materiale bibliografico e didattico, per l'organizzazione di incontri e laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul territorio, per mostre e raccolte di documenti.

Al fine della concessione dei contributi, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà, deve far pervenire, entro il termine perentorio del 30 aprile 2005, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento pubblica istruzione - servizio scuola materna ed istruzione di ogni ordine e grado statale, via Generale Magliocco n. 46 - 90141 Palermo, apposita richiesta contenente gli elementi e i dati come dallo schema esemplificativo allegato alla presente circolare.

Ogni istituto potrà presentare una sola istanza di contributo, o singolarmente o in rete.

Nell'ambito della ripartizione dei fondi verrà data priorità alle istanze presentate in rete.

Singole istituzioni

Le attività che le singole istituzioni intendono svolgere devono essere preventivamente approvate, per le scuole di ogni ordine e grado, dal consiglio di istituto su proposta del collegio dei docenti o, per le Università, dal competente consiglio di facoltà.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 marzo 2005, n. 10

- copia autenticata della delibera del consiglio di istituto, o facoltà, adottata ai sensi della presente circolare;
- preventivo di spesa (non superiore ad E 5.164,56) con riportate analiticamente le voci di spesa che devono effettuarsi, sottoscritto dal dirigente scolastico o dal preside di facoltà;
- breve relazione del dirigente scolastico o del preside di facoltà, esplicativa della iniziativa che si intende svolgere; in detta relazione deve essere esplicitamente indicato il numero degli alunni coinvolti nelle attività.

Tra le istanze pervenute ed ammesse al finanziamento, sarà assegnata una quota maggiore a quelle che, per lo svolgimento dell'attività descritta, prevedano il coinvolgimento del maggior numero di alunni.

Reti di istituzioni

Le istituzioni possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per l'elaborazione e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20/99.

L'accordo è approvato dal consiglio di istituto o facoltà delle singole istituzioni interessate per la parte di propria competenza.

Lo stesso accordo deve individuare:

- le istituzioni che partecipano alla rete, in numero non inferiore a 4;
- l'istituzione capofila a cui è demandata la responsabilità del coordinamento dell'intera iniziativa, nonché del raggiungimento delle finalità per cui il contributo è erogato;
- le attività che devono svolgersi, sia unitariamente sia dalle singole istituzioni interessate;
- le risorse professionali messe a disposizione dalle singole istituzioni;
- il fabbisogno finanziario (non superiore ad E 5.164,56 per singolo istituto) occorrente alle singole istituzioni per lo svolgimento delle attività di propria competenza, nonché le singole voci di spesa che ognuna per sua parte deve effettuare;
- il numero di alunni di ogni istituto coinvolti nell'attività.

Le scuole paritarie possono aderire ad accordi di rete non come scuola capofila ma in rete con le scuole statali.

Tra le istanze pervenute e risultate finanziabili sarà assegnata una quota maggiore a quelle che coinvolgono più istituti e più alunni.

Il contributo complessivo sarà erogato all'istituto capofila, che provvederà a trasferire alle singole istituzioni collegate in rete la quota parte spettante, così come sarà comunicato da questo Assessorato in fase di assegnazione dei fondi.

Alla richiesta di contributo, che deve essere trasmessa dall'istituto capofila, deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia autenticata del sopra citato accordo di rete debitamente deliberato ai sensi della presente circolare;
- breve relazione del dirigente scolastico o del preside di facoltà dell'istituto capofila, esplicativa dell'attività che si intende svolgere; in detta relazione devono essere chiaramente indicati gli estremi delle delibere consiliari di approvazione della rete da parte dei singoli istituti partecipanti alla stessa.

La trasmissione della domanda oltre il termine del 30 aprile 2005 (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante), o la mancanza o l'imperfezione di uno dei documenti o degli elementi richiesti, costituisce motivo di esclusione.

Alle istituzioni che risulteranno beneficiarie del contributo saranno impartite istruzioni in ordine alla gestione dei fondi, contestualmente alla nota di assegnazione.

Si fa presente che nel caso in cui l'espletamento dell'iniziativa preveda la predisposizione di inviti, manifesti, pubblicazioni etc., sugli stessi occorre apporre il logo della Regione Siciliana e la dicitura: "realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento pubblica istruzione".

I dirigenti dei centri servizi amministrativi sono pregati di diramare la presente circolare a tutte le scuole di ogni ordine e grado sia statali che non statali della provincia di competenza.
I rettori delle Università degli studi, sono pregati di dare ampia diffusione alla presente circolare all'interno dei rispettivi atenei.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

NOTE:

(1) Cfr. pag. 16

Allegati

MODELLO DI DOMANDA PER LE ISTITUZIONI SINGOLE

*All'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento pubblica istruzione
Servizio scuola materna ed istruzione
di ogni ordine e grado statale
Via Generale Magliocco, n. 46*

90141 PALERMO

OGGETTO: Art. 14, legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche.
Istanza di contributo per l'anno finanziario 2005.

Ai sensi dell'art. 14, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche, il sottoscritto nella qualità di della scuola media/istituto/direzione didattica/facoltà chiede la concessione del contributo di Euro relativamente all'anno finanziario 2005, per l'attuazione di iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti, sia ai cittadini del territorio sul quale insiste l'istituzione scolastica.

A tal fine allega:

- copia autenticata della delibera del consiglio di circolo/istituto o di facoltà;
- preventivo di spesa;
 - relazione illustrativa delle attività che si intendono promuovere, con la specifica del numero degli alunni coinvolti nell'attività medesima.

-
Denominazione ed indirizzo completo della scuola/facoltà via n. C.A.P. codice fiscale n. telefonico conto corrente bancario n. banca di riferimento coordinate bancarie

Il Dirigente scolastico

.....

MODELLO DI DOMANDA PER LE ISTITUZIONI IN RETE

*All'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento pubblica istruzione
Servizio scuola materna ed istruzione di ogni
ordine e grado statale
Via Generale Magliocco, n. 46*

90141 PALERMO

OGGETTO: Art. 14, legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche.
Istanza di contributo per l'anno finanziario 2005.

Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche, il sottoscritto nella qualità di della scuola media/istituto/direzione didattica/facoltà capofila chiede la concessione del contributo complessivo di Euro relativamente all'anno finanziario 2005, per l'attuazione di iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti, sia ai cittadini del territorio sul quale insiste l'istituzione scolastica.

A tal fine allega:

- copia autenticata dell'accordo di rete debitamente deliberato;
- relazione del dirigente scolastico o del preside di facoltà dell'istituto capofila.

Denominazione ed indirizzo completo della scuola/facoltà capofila via n.
. C.A.P. codice fiscale n. telefonico conto corrente bancario n.
banca di riferimento coordinate bancarie

Il Dirigente scolastico

.....

DECRETO 2 ottobre 2002*

Modalità di erogazione del contributo previsto dall'art. 17 (1) della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

l'Assessore per gli Enti locali

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n. 2 del 10 aprile 1978 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 20 del 13 settembre 1999, che autorizza il Presidente della Regione a corrispondere contributi, sino ad un massimo di lire 50 milioni (Euro 25.822,24) annui, prioritariamente alle associazioni antirackett riconosciute, a fondazioni, a centri ed altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste od atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà;

Visto il D.P.Reg. del 4 aprile 2000, con il quale sono state determinate le modalità di erogazione del contributo previsto dal sopra citato art. 17 della legge regionale n. 20/99;

Visto il D.P.Reg. n. 97 dell'11 maggio 2001, con il quale il Presidente della Regione ha trasferito al dipartimento regionale enti locali le competenze relative alla legge regionale n. 20 del 13 settembre 1999;

Visto il parere reso dall'ufficio legislativo e legale n. 14146/223.4 del 2 settembre 2002, secondo il quale tutte le competenze ascritte al Presidente della Regione dalla legge regionale n. 20 del 13 settembre 1999 sono da considerarsi ricomprese nell'ambito di competenza dell'Assessore preposto al relativo ramo di amministrazione;

Ritenuto di dover procedere ad una rideterminazione delle modalità di erogazione del contributo previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 20 del 13 settembre 1999, per consentire un più celere e proficuo utilizzo dello stesso da parte dei singoli beneficiari;

Decreta:

Art. 1

Beneficiari

Possono avanzare istanza per il contributo previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 20 del 13 settembre 1999 le associazioni antirackett riconosciute, le fondazioni, i centri e le altre strutture associative, costituite con atto pubblico, che:

- abbiano sede in Sicilia;
- svolgano, per espressa previsione statutaria, l'attività volta al perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste od atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà;
- siano iscritte negli appositi elenchi tenuti presso le Prefetture territorialmente competenti;
- abbiano, da almeno un anno, posto in essere iniziative inerenti le finalità statutarie richieste dalla norma che istituisce il contributo;
- non ricevano, in via ordinaria, contributi da Stato, Comuni, Province e Regioni.

* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 ottobre 2002, n. 48

Art. 2 *Istanza*

L'istanza per la richiesta del contributo di cui all'art. 17 della legge regionale n. 20 del 13 settembre 1999, indirizzata al dipartimento regionale enti locali - ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa - via Trinacria n. 34/36, Palermo, dovrà pervenire, a pena di decadenza, a decorrere dall'anno 2003, entro il 28 febbraio di ogni anno, e dovrà contenere:

- a) relazione programmatica in ordine alle attività che si intendono svolgere in funzione del contributo richiesto, approvata dall'organo statutario di amministrazione;
- b) preventivo di spesa, per il quale si richiede il contributo, approvato dall'organo statutario di amministrazione;
- c) rendiconto del contributo ricevuto l'anno precedente corredato da idonei documenti giustificativi di spesa, approvato dall'organo statutario di amministrazione.

L'istanza dovrà, inoltre, essere corredata da:

- 1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, fondazione, centro od altra struttura associativa, in sede di prima istanza, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante, attestante che lo statuto non ha subito variazioni, in caso di istanze successive;
- 2) certificato, in originale, rilasciato dalla Prefettura territorialmente competente, attestante l'iscrizione negli appositi elenchi;
- 3) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale, in caso di prima istanza;
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante, attestante che l'associazione, fondazione, centro od altra struttura associativa, non riceve, in via ordinaria, contributi da Stato, Comuni, Province e Regioni.

Art. 3 *Procedimento*

La competenza del procedimento amministrativo è dell'ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa di seguito denominato "ufficio speciale".

L'ufficio speciale, dopo aver ricevuto l'istanza nei termini e nei modi di cui all'art. 2, procederà ad esaminare la documentazione prescritta, accerterà i requisiti previsti dalla legge e valuterà l'ammissibilità al contributo richiesto in base alla relazione programmatica sull'attività da svolgere ed al preventivo di spesa.

Il dirigente generale del dipartimento regionale enti locali con proprio provvedimento predisponde entro il 31 maggio di ogni anno, un progetto di riparto del contributo di cui all'art. 17 della legge regionale n. 20 del 13 settembre 1999, in proporzione e nei limiti dello stanziamento previsto dal bilancio della Regione per ogni esercizio finanziario, da concedersi ad ogni associazione, fondazione, centro od altra struttura associativa, in base ai dati emersi dalla effettuata dall'ufficio speciale.

Il dirigente generale del dipartimento regionale enti locali procederà, entro il 30 giugno di ogni anno, ad erogare un'anticipazione pari al 50% del contributo assegnato con il provvedimento di riparto di cui al precedente comma.

Entro lo stesso termine l'ufficio speciale provvede a dare comunicazione ad ogni beneficiario del contributo assegnato con il piano di riparto.

L'erogazione del saldo del contributo avviene entro il 30 novembre di ogni anno dietro presentazione da parte dei beneficiari di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante:

- l'avvenuto utilizzo delle somme ricevute a titolo di anticipazione;
- l'assunzione di obbligazioni, nei limiti del contributo assegnato, per l'attuazione dell'attività prevista dalla relazione programmatica presentata in sede di istanza;
- l'avvenuta realizzazione delle attività programmate in funzione del contributo richiesto.

Art. 4
Rendiconto

Il rendiconto di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), deve essere presentato entro il termine prescritto e dovrà essere corredato da idonea documentazione fiscale.

Sono, pertanto, riconosciute le spese documentate da:

- fatture;
- ricevute fiscali intestate all'associazione, fondazione, centro o altra struttura associativa;
- ricevute regolarizzate a norma di legge;
- schede carburanti.

Tutte le spese contenute nel rendiconto del contributo di cui all'art. 17 della legge regionale n. 20 del 13 settembre 1999, devono essere sostenute a seguito di determinazione dell'organo statutario di amministrazione, la cui copia dovrà essere allegata allo stesso rendiconto.

Art. 5
Effetti del D.P.Reg. del 4 aprile 2000

Per l'effetto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al D.P.Reg. del 4 aprile 2000.

Art. 6
Norma transitoria

In sede di prima applicazione, a pena di decadenza del diritto al contributo, le istanze di cui all'art. 2 dovranno contenere i rendiconti dei contributi ricevuti negli anni 2001 e 2002, redatti secondo il precedente art. 4 ed approvati dall'organo statutario di amministrazione.

Art. 7
Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

NOTA:

(1) Cfr. pag. 17

CIRCOLARE 5 agosto 2003*

Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica". Direttive di attuazione in materia di lavori pubblici.

Omissis

NORME FINALI E TRANSITORIE

Omissis

Autorizzazione stipula contratti di fornitura di beni e servizi e noli a freddo

L'art. 25 chiarisce che le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 (disposizioni in materia di sub-appalti, noli e forniture) nonché quelle di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) per ciò che concerne le forniture di beni e servizi e noli a freddo, si applicano limitatamente a quei settori che l'Assessore regionale per i lavori pubblici renderà noti annualmente per ciascuna provincia, dopo che il Presidente della Regione avrà sentito in merito le prefetture. E' appena il caso di rilevare che, così come dispone la lettera dell'articolo, le disposizioni in questione troveranno compiuta applicazione nel momento in cui il Presidente della Regione e l'Assessore regionale per i lavori pubblici avranno definito gli individuati adempimenti.

Omissis

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana G.U.R.S. 14 agosto 2003, n. 36

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

SICUREZZA E LEGALITA' PER LO SVILUPPO

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO IL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE SICILIANA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'articolo 2, comma 203, delle Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della Programmazione negoziata;

VISTA in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della Programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTA la legge 30 ottobre 1990, n.302, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge della Regione Siciliana n. 20 del 13 settembre 1999 recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari";

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 concernente la disciplina della Programmazione negoziata;

VISTE le delibere CIPE 106/99 e 142/99 relative ai criteri di riparto delle somme destinate alle aree depresse;

VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000 n. 44 "Accordi di Programma Quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";

VISTA la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n.76."Accordi di programma quadro – modifica scheda – intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la delibera CIPE 3 maggio 2002 n. 36 "Riparto risorse aree depresse 2000 – 2004";

VISTA la delibera CIPE 17/2003 concernente il riparto delle risorse ex aree depresse in favore delle Regioni;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Siciliana, approvata dal CIPE e sottoscritta in data 13 settembre 1999;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" a titolarità del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2344 del 13 settembre 2000;

VISTO il Programma Operativo Regionale della Regione Siciliana approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
VISTO l'Accordo tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Regioni dell'obiettivo 1, siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2001, volto a ricercare sinergie e reciproci spazi di integrazione tra il Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" ed i Programmi Operativi Regionali;
VISTO il Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana ed il Comando Regionale per la Sicilia della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari, sottoscritto il 23 luglio 2002;
VISTE le deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana n. 129 del 7 maggio 2003 e n. 205 del 17 luglio 2003 di approvazione della proposta di Accordo di Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa".
Il Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza
il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e di Coesione
la Regione Siciliana
stipulano il presente Accordo di Programma Quadro -Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - "Carlo Alberto Dalla Chiesa"

Articolo 1

Finalità e obiettivi

Il presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato a contribuire, nel rispetto delle competenze dei soggetti sottoscrittori, ad un'azione di prevenzione rivolta a garantire permanentemente il miglioramento delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza dei cittadini, nonché a favorire la reciproca collaborazione nella lotta alla criminalità nel territorio regionale, stimolando, altresì, l'azione delle Amministrazioni locali su politiche integrate di governo della sicurezza con particolare riferimento alla coesione sociale ed alla diffusione della legalità.

Articolo 2

Priorità programmatiche

Le parti si impegnano ad attuare le seguenti linee prioritarie di intervento:

Accrescere e diffondere la cultura della legalità e della democrazia, con particolare attenzione ai seguenti campi d'azione:

promozione culturale delle giovani generazioni al rispetto dei valori della legalità;

iniziative contro la dispersione scolastica e per l'inclusione della marginalità sociale;

interventi a favore della prevenzione primaria della devianza minorile;

interventi a favore delle fasce deboli e delle vittime della criminalità;

interventi di tutela delle risorse ambientali e culturali;

azioni di assistenza tecnica, promozione e sostegno di progetti di servizio civile volontario, come strumento di diffusione della cittadinanza attiva e di cultura della legalità tra la popolazione giovanile.

Potenziare, generalizzare e rendere permanente il monitoraggio degli investimenti pubblici al fine della trasparenza e della salvaguardia dalle infiltrazioni criminali ed accelerare l'individuazione dei patrimoni illeciti e la loro restituzione alla legalità, con particolare attenzione alle seguenti attività:

azioni volte a garantire la massima rapidità nello scambio reciproco di tutte le informazioni utili tra i soggetti responsabili del controllo degli investimenti pubblici, con particolare riferimento agli interventi finanziati a valere sul Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006;

interventi mirati all'arricchimento delle informazioni sui beni confiscati e sul loro utilizzo;

iniziative volte alla promozione dell'utilizzo sociale dei beni confiscati.

Potenziare ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di polizia, nazionali e locali, con particolare attenzione a:

incremento delle dotazioni tecnologiche e della loro integrabilità operativa;

interventi per l'ottimizzazione dei supporti alla dislocazione fisica delle Forze di polizia;

omogeneizzazione delle modalità operative di intervento attraverso iniziative di formazione congiunta.

Rendere più efficace la trasparenza degli atti dell'Amministrazione Pubblica, con particolare attenzione a:

attivazione del difensore civico nei comuni con oltre 10.000 abitanti;

pubblicizzazione degli atti della Pubblica Amministrazione e delle imprese a prevalente capitale pubblico;

realizzazione di portali informatici;

incentivazione di modalità trasparenti per l'acquisizione di beni e servizi.

Allo scopo le parti sottoscrittrici del presente Accordo definiscono un programma pluriennale di interventi, esplicitato negli artt. 3, 4, 5 e 6, atto ad incidere positivamente sulle condizioni di sicurezza pubblica e coesione sociale nella Regione Siciliana, funzionali al processo di sviluppo economico - sociale.

Le azioni regionali riferite alla prevenzione e al contrasto della marginalità sociale ed alla devianza minorile in particolare saranno comprese nello specifico Accordo di Programma Quadro "Recupero della marginalità sociale e pari opportunità", in corso di definizione tra la Regione Siciliana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità – il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con le priorità previste nel presente articolo.

Il presente Accordo di Programma Quadro comprende anche l'allegato tecnico (allegato 1) e le schede programmatiche (allegato 2) che esplicitano le linee degli investimenti riportati nei suddetti artt. 3, 4, 5 e 6, in coerenza con la delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002.

Al fine di favorire una crescente integrazione tra le programmazioni delle Amministrazioni interessate, il Comitato Tecnico Interistituzionale, previsto dall'art.12 del presente Accordo, provvederà all'istruttoria per la predisposizione di atti di aggiornamento ed integrazione del presente Accordo.

Articolo 3

Interventi per la priorità I "Accrescere e diffondere la cultura della legalità e della democrazia"

1. Si riportano di seguito gli interventi individuati per attuare la Priorità I:

Progetto pilota "Sviluppo e Legalità", riguardante il recupero a fini produttivi dei terreni confiscati alla criminalità mafiosa nei comuni di Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Roccamena, San Cipirello e San Giuseppe Jato;

Progetto pilota "Nuove Generazioni", che coinvolge 22 Comuni delle province di Palermo e Trapani, volto a costituire "stanze della legalità" per il collegamento in rete dei Comuni interessati, a promuovere il riutilizzo di beni confiscati alla mafia ed a formare giovani disoccupati per il successivo impiego nelle "stanze della legalità";

Progetto pilota "Città Futura", che interessa i Comuni di Gela e Niscemi, volto a realizzare un sistema di videosorveglianza nei due territori ("Passeggiata Sicura della Legalità"), a creare laboratori di aggregazione giovanile ed a promuovere attività di formazione per i giovani.

Progetto "Drop Out" nel territorio di Siracusa contro la dispersione scolastica;

Progetto "Numeri Verdi in ausilio alle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale";

Iniziativa per l'ampliamento della rete antiviolenza nelle città Urban;

Progetto Osservatorio sull'Immigrazione: Mediatori Culturali;

Interventi per la legalità in alcune stazioni ferroviarie;

Campagne di educazione alla legalità nelle scuole;

Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni;

Formazione e sostegno alle associazioni che operano contro il racket delle estorsioni, l'usura e la criminalità organizzata;

Interventi in favore di soggetti vittime di usura e di atti estorsivi;

Interventi di sostegno economico per i familiari delle vittime della criminalità mafiosa;

Interventi volti a favorire la costituzione di parte civile dei familiari delle vittime della violenza mafiosa e di soggetti privati;

Interventi di indennizzo per danni al patrimonio immobiliare ed ai mezzi di trasporto danneggiati in conseguenza di attentati e di azioni messe in atto dalla mafia e dalla criminalità;

Interventi di messa in sicurezza e di videosorveglianza nelle aree di sviluppo industriale (ASI) della Sicilia.

2. I primi tre progetti di cui al comma precedente ("Sviluppo e Legalità", "Nuove Generazioni" e "Città Futura") sono attivati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", d'intesa con la Regione Siciliana ed i Prefetti delle province interessate.

3. Tutti gli interventi in questione sono analiticamente descritti e dettagliati nelle schede (allegato 2) predisposte in coerenza con la delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002.

4. Le parti si danno atto che sono in corso di definizione ulteriori interventi su aree di specifico interesse per le finalità di cui al presente articolo. Particolare attenzione sarà rivolta alla messa in sicurezza di siti di rilevante pregio culturale e delle aree a forte concentrazione produttiva. I progetti così definiti saranno sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Interistituzionale previsto dall'art. 12 del presente Accordo.

5. La Regione Siciliana, al fine di rendere efficace la propria attività di conoscenza dei fenomeni criminali e di supporto ai soggetti vittime di episodi criminali, si impegna a dare continuità all'opera di coordinamento delle diverse strutture presenti al suo interno e che operano su tali temi.

Articolo 4

Interventi per la priorità II: "Potenziare, generalizzare e rendere permanente il monitoraggio degli investimenti pubblici al fine della trasparenza e della salvaguardia dalle infiltrazioni criminali ed accelerare l'individuazione dei patrimoni illeciti e la loro restituzione alla legalità"

Si riportano di seguito gli interventi individuati per attuare la Priorità II:

Progetto di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Progetto CNR per il censimento e l'analisi delle risorse idriche del territorio della Regione Sicilia (attività di aereofotogrammetria e lettura dati già conclusa);

Gli interventi in questione sono analiticamente descritti e dettagliati nelle schede (allegato 2) predisposte in coerenza con la delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002.

Le Parti si danno atto che tra la Regione Siciliana ed il Comando Regionale per la Sicilia della Guardia di Finanza è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio d'informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari.

Le Parti si impegnano a dare impulso per una rapida stipula del Protocollo di Legalità tra la Regione Siciliana e le Prefetture siciliane per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire le infiltrazioni mafiose nella gestione degli appalti pubblici;

Le Parti concordano la progressiva estensione in tutti i bandi legati all'utilizzazione dei fondi del Programma Operativo Regionale delle condizioni di priorità, ove possibile, per i progetti che utilizzano beni confiscati alla criminalità organizzata, così come già attuato dalla Regione Siciliana nei bandi che utilizzano risorse dei fondi Feoga. Le parti si impegnano a promuovere

momenti di raccordo tecnico con le altre Amministrazioni Centrali erogatrici di fondi al fine di individuare le concrete modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

Le Parti riconoscono la particolare rilevanza che assumono, per l'implementazione della priorità II, anche i seguenti progetti di valenza sovraregionale: L.A.R.A. (per la salvaguardia dei beni ambientali) e lotta all'inquinamento elettromagnetico. In particolare per il progetto L.A.R.A., le parti dovranno individuare modalità operative di valorizzazione e finalizzazione del patrimonio informativo acquisito.

Il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana, considerata la concentrazione di beni confiscati nel territorio siciliano, si impegnano, per quanto di competenza, a dare attuazione a quanto previsto dalla legge 109/96 in materia di beni confiscati. In particolare, si individuano come prioritarie le iniziative finalizzate a:

garantire unicità e completezza alla banca dati prevista dal progetto SIPPI del Ministero della Giustizia e finanziato dal PON Sicurezza;

stimolare il riuso sociale e produttivo dei beni, anche attraverso l'individuazione di apposite risorse;

sostenere gli interventi degli Enti locali, affidatari finali dei beni, per l'utilizzazione degli stessi e per le progettualità sociali in essi previste;

semplificare le procedure di competenza, assicurando la reciproca comunicazione;

favorire relazioni stabili tra uffici nazionali, regionali e locali a diverso titolo responsabili della gestione e assegnazione dei beni confiscati;

favorire l'istituzione presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di tavoli di concertazione, partecipati dai soggetti istituzionali competenti, dal partenariato economico – sociale e dal terzo settore, per sviluppare progetti di inclusione sociale attraverso l'utilizzo dei beni confiscati.

Ai fini di quanto previsto al comma precedente, la Regione Siciliana si impegna, sulla base delle proprie prerogative statutarie, a:

assicurare il coordinamento degli Enti locali per l'utilizzo dei beni confiscati;

dare immediata operatività a quanto di propria competenza per l'effettiva disponibilità dei beni, con particolare riguardo all'area urbanistico – ambientale;

sollecitare la partecipazione ed il coinvolgimento dell'associazionismo e del terzo settore per la piena utilizzazione di tali beni. A tal fine la Regione istituirà un gruppo di lavoro con la presenza degli Uffici regionali competenti per individuare gli interventi amministrativi ed eventualmente legislativi necessari per favorire un ottimale utilizzo dei beni confiscati per le varie finalità previste dalle norme vigenti.

Il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana ritengono urgente intervenire nel processo di affidamento e di realizzazione degli investimenti del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, al fine di assicurare la trasparenza e la salvaguardia dalle infiltrazioni criminali. In particolare:

presso i Prefetti Coordinatori vengono attivati gruppi di contatto permanenti costituiti dai Prefetti Coordinatori stessi, da rappresentanti delle Forze di polizia e, per la parte regionale, dal Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione o un suo delegato. Tali gruppi di contatto garantiranno lo scambio efficace di informazioni al fine di rendere permanente il monitoraggio degli investimenti pubblici;

la Regione Siciliana ed il Ministero dell'Interno concordano nel dare priorità alla realizzazione di quegli interventi proposti dagli Enti Locali che sottoscrivono i Protocolli di Sicurezza e Legalità promossi dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo;

il Ministero dell'Interno e le Forze di polizia concentreranno sulle iniziative presenti sul territorio siciliano e finanziate dal POR e dai PON, le attività di controllo già previste nella normale operatività delle Forze di polizia stesse.

Il Ministero dell'Interno si impegna a dare il più ampio supporto alla Regione Siciliana per favorire l'efficacia degli interventi e delle azioni contenute nel Piano d'Azione per la prevenzione del crimine e controllo di legalità sugli investimenti.

Articolo 5

Interventi per la priorità III: "Potenziare ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di polizia, nazionali e locali"

Si riportano di seguito gli interventi individuati per attuare la Priorità III:

- Acquisizioni di tecnologie per il controllo delle frontiere: sistema di video sorveglianza;
- Acquisizioni tecnologiche per la Polizia Ferroviaria;
- Interventi tecnologici sulle centrali operative delle Forze di polizia;
- Acquisizioni tecnologiche per il settore telecomunicazioni della Guardia di Finanza per il controllo delle frontiere;
- Realizzazione di una Scuola Penitenziaria;
- Progettazione esecutiva della "Cittadella della Polizia di Stato" di Palermo;
- Progetto "Polizia on – line", che prevede, per le Forze di polizia, corsi avanzati per l'utilizzo dell'informatica;
- Progetto per la formazione integrata degli operatori della sicurezza;
- Progetti di formazione specialistica per gli operatori della sicurezza;

Gli interventi in questione sono analiticamente descritti e dettagliati nelle schede (allegato 2) predisposte in coerenza con la delibera CIPE n.76 del 2 agosto 2002.

Le Parti si impegnano ad individuare gli interventi più idonei per migliorare le condizioni di sicurezza delle aree a forte caratterizzazione agricola.

Le Parti si danno atto che, a valere sui fondi del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali sta procedendo alla messa in sicurezza del Complesso Archivistico di Palermo.

Il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana concordano sulla necessità dell'utilizzazione congiunta del sistema infrastrutturale per le telecomunicazioni dedicato ai fini di sicurezza ed emergenza. Le parti si danno atto che, a tal fine, è in corso di realizzazione un progetto capace di rispondere a detta esigenza.

Nelle aree interessate alla realizzazione di interventi pilota per la diffusione della legalità, il Ministero dell'Interno si impegna a coinvolgere, nelle diverse fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi stessi, le Autorità di Pubblica Sicurezza e le Forze di polizia territorialmente competenti, prevedendo specifiche iniziative di accompagnamento e formazione, anche al fine di rafforzarne la capacità di interfacciamento istituzionale e sociale.

Il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana si impegnano ad attivare un gruppo di lavoro per individuare, nell'insieme del patrimonio immobiliare dei livelli diversi di governo e di enti e aziende controllate, le soluzioni per un'ottimale logistica per le Forze di polizia e a disporre le opportune procedure ai fini della loro eventuale utilizzazione.

A tal fine, i Prefetti rappresenteranno le priorità e le maggiori criticità riscontrate e la Regione Siciliana valuterà, di concerto con gli Enti locali, anche mediante ulteriori intese, ogni possibilità di consentire, anche in comodato d'uso gratuito ovvero attraverso nuovi strumenti finanziari e normativi da definire, l'acquisizione, il riadattamento, il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi ed alloggi collettivi per gli operatori della sicurezza, a partire dai territori particolarmente esposti alla criminalità o a quelli sprovvisti totalmente di presidi.

Laddove gli esiti delle attività di monitoraggio e di verifica delle concrete modalità di impiego degli immobili di cui ai due commi precedenti non dovessero fornire soluzioni congrue in relazione alle esigenze prioritarie ed alle criticità riscontrate, il gruppo di lavoro di cui al comma 7 potrà individuare soluzioni alternative da proporre al Comitato Tecnico Interistituzionale di cui all'art.12 del presente Accordo.

Articolo 6

Interventi per la priorità IV: “Rendere più efficace la trasparenza degli atti della Amministrazione Pubblica”

1. Si riportano di seguito gli interventi individuati per attuare la Priorità IV:

Realizzazione dei portali informatici della Pubblica Amministrazione per l'accesso alle comunicazioni, informazioni ed ai servizi, nonché per la massima diffusione di tutti gli atti pubblici;

Promozione, anche attraverso attività premiali, della utilizzazione dei servizi offerti dal Consip S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi.

La Regione Siciliana si impegna ad approvare in tempi brevi un disegno di legge per l'attivazione del difensore civico regionale e ad estendere lo stesso istituto anche ai Comuni con oltre 10.000 abitanti che curi, fra l'altro, il controllo delle attività delle società a prevalente capitale pubblico degli Enti locali.

La Regione Siciliana si impegna, attraverso l'emanazione di direttive interne, di rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici la pubblicazione degli avvisi di gara e dei relativi esiti presso il sito ufficiale della Regione stessa.

La Regione Siciliana si impegna, in sede di ripartizione dei fondi agli Enti locali, a premiare quei Comuni in ragione dell'avvenuto raggiungimento di obiettivi di trasparenza, miglioramento del rapporto con i cittadini, semplificazione delle procedure (ad es. attivazione del difensore civico, apertura di sportelli unici, acquisizione di beni e servizi tramite la Consip, etc...).

Articolo 7

Copertura finanziaria degli interventi

Per i programmi di intervento previsti nel presente Accordo di Programma Quadro, la copertura finanziaria, dettagliatamente illustrata nelle schede programmatiche allegate (allegato 2), è assicurata nel modo seguente e con le seguenti scadenze annuali:

Tabella 1 – Profilo temporale e per fonte delle coperture finanziarie (Euro)

Tabella 3 – Profilo di spesa degli interventi attivati (Euro)

TABELLA 1

COD	TITOLO INTERVENTO	COSTO	L.2007/1048		L.2007/2008		L.2010/190/9		U.E. - P.O.R. 2000/2008 SICILIA					U.E. - P.O.N. 2000/2008 SICILIEZZA			REGIONE - L.2019/02		
			DAL CHE	FINISCE	DAL CHE	FINISCE	DAL CHE	FINISCE	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2002	2003		
ASI	Interenti di controllo e video sorveglianza nelle ASI	3.000.000,00	999.000,00	2.001.000,00	2.107.100,00														
C.FUT.FESR	Progetto pilota "Citta futura"	1.141.970,00																	
C.FUT.FESE	Progetto pilota "Citta futura"	382.473,00																	
CARTOGRAF	Acquisizioni tecnologiche Polifer-Catania	160.873,19																	
CENTROLOC	Interenti tecnologici sulle Centrali Operative del Carabinieri	3.486.428,48																	
CITTAI.PAS	Progettazione esecutiva della "Cittadella della Polizia di Stato" di Palermo	3.000.000,00																	
CNR.RISID	Progetto CNR per il censimento e l'analisi delle risorse idriche del territorio della Regione Sicilia	2.228.862,72																	
DRPG.OLIT	Dopo out (disperazione kazalica)	627.143,67																	
FORMAZ.SP	Formazione specialistica operatori sicurezza (Corsi a catalogo)	146.000,00																	
LR.2010/071	Scatigno economico in favore dei familiari e delle vittime della criminalita mafiosa - Legge 2010/071 art.2,3,4,5	1.080.439,67																	
LR.2010/092	Indennita' una tantum in favore delle vittime della criminalita e dei loro familiari - Legge 2010/092 art.6	382.468,62																	
LR.2010/093	Indennita' per danni al patrimonio immobiliare ai mezzi di trasporto - Legge 2010/093 art.10	896.000,00																	
LR.2010/094	Indennita' in favore dei soggetti vittime di usura e di altri delitti - L.2010/094 ART.11-12-13-17	281.841,02																	
LR.2010/098	Misure di sostegno ad associazioni antirackettiste ed istituzioni antimafia - L.2010/098 art.18	273.718,97																	
LR.2010/097	Estensione nel tempo del beneficio per le vittime della mafia per il periodo compreso fra il 1944-1980	1.201.142,26																	
LR.2010/098	L.2010/098 art.20	1.033.000,00																	
ME.DI.CIT	Scatigno delle Scuole e delle Universita per la formazione civile degli alunni - L.2010/098 art.14	1.844.376,20																	
NGEN.FESE	Progetto Osservatorio Irrigazione/Medietor culturali	1.067.279,97																	
NGEN.FESE	Progetto Poliza "Nuove generazioni"	632.112,10																	
NGEN.FESE	Progetto Poliza "Nuove generazioni"	202.379,98																	
P.ON.LINE	Poliza On-Line	1.403.617,74																	
PONTEBADI	Digitalizzazione rete in prima radio ritrasmissione	32.000.000,00																	
POR.6.08b	Campagne di educazione alla legalita - POR Sicilia 2000/2008 Misura 6.08b - sezione 6.08b	10.300.000,00																	
POR.6.08c	Formazione e sostegno alle Associazioni che operano in Sicilia contro il racket delle estorsioni, l'usura e la criminalita organizzata - POR Sicilia 2000/2008 Misura 6.08b - sezione 6.08c	7.600.000,00																	
SIEG.FESR	Progetto Poliza "Sviluppo e legalita"	2.088.619,00																	
SO.POL.FER	Interenti per le localita in alcune stazioni ferroviarie - Sub Operativa	6.238.738,94																	
SOPERA.BAS	Interenti tecnologici sulle Centrali Operative della Polizia di Stato	12.093.662,32																	
SC.POL.FEN	Realizzazione di una Scuola Agraria di Polizia Penitenziaria	6.200.000,00																	
SOST.PILOI	Interenti a sostegno dei progetti pilota	3.684.000,00																	
SPAD	Acquisizioni tecnologiche Polifer - Spad	68.281,21																	
SYLES.FSE	Progetto Poliza "Sviluppo e legalita"	729.870,75																	
TIC.GIF	Acquisizione di tecnologie per il controllo delle frontiere per il Settore Telecomunicazioni della Guardia di Finanza	2.684.620,00																	
URBAN	Ampliamento delle rete antiviolenza tra le citta Ulyan	487.670,18																	
VAL.TELEM	Acquisizioni tecnologiche Polifer - Valgatta - Telematica	276.408,93																	
VIDEOCONF	Acquisizioni tecnologiche Polifer - Videocombenza	232.443,04																	
VIDEOSCRV	Acquisizioni tecnologiche per il controllo delle frontiere - Videosorveglianza	185.770,11																	
VIG.QUART	Formazione specialistica operatori di sicurezza (vigili di quartiere)	36.280,26																	
		TOTALE	111.646.461,46	899.000,00	6.686.000,00	3.000.000,00	2.394.396,00	4.890.000,00	6.742.802,40	4.442.802,40	14.000.000,00	26.039.406,10	1.511.076,30	46.006.074,30	1.088.664,66	6.396.142,26	7.377.028,83		

TABELLA 3

Sicurezza e Legittimità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa										
COD	TITOLO INTERVENTO	COSTO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
AS	Interventi di controllo e videosorveglianza nelle AS	3000000,00				1000000,00	1200000,00	800000,00		
CFUI/FESR	Progetto Pida "Città futura"	1.141.870,00			90625,00	1.051.245,00				
CFUI/FSE	Progetto Pida "Città futura"	362473,00			28343,25	334123,75				
CARTOGRAF	Acquisizioni tecnologiche Pifer: Cartografia	150873,19		35600,37	115272,82					
CENIROCC	Interventi tecnologici sulle Centrali Operative del Arma di Carabinieri	3486425,45		1.129.551,29	2.356.874,16					
CITADRS	Progettazione e attuazione della "Città della Polizia di Stato" di Palermo	3000000,00			900000,00	2100000,00				
CNR/SID	Progetto CNR per il censimento e l'analisi delle isoecliche del territorio della Regione Siciliana	2228862,72		111.493,14	2117.419,58					
DPO/OUT	Dipout (dispersione scolastica)	627.149,67		33712,23	280288,01	313163,43				
FORMAZSP	Fornitura e spedizione di materiali di sicurezza (Corsi accademici)	145900,00		101.400,00	44.470,00					
LR20991	Sostegno economico in favore di familiari edile vittime della criminalità mafiosa - Legge 2099 art.23-45	1.989.499,61		266.499,61	1.688.000,00					
LR20992	Indennità a rate a tum in favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari - Legge 2099 art.6	362.468,52		77.468,52	285.000,00					
LR20993	Fondo per le costituzioni di parte civile - Legge 2099 art.9	855000,00		355000,00	500000,00					
LR20994	Indennità per danni al patrimonio immobiliare e ai mezzi di trasporto - Legge 2099 art. 10	281.641,02		141.641,02	140000,00					
LR20995	Interventi in favore di soggetti vittime di uso e atti estorsivi - L.2099 ART.11-12-13-17	1.290.618,46		328.618,46	962.000,00					
LR20996	Misure di sostegno ad associazioni antiracket ed istituzioni antiracket - L.2099 art.16	273.716,97		273.716,97	0,00					
LR20997	Estensione dei tempi di benefici per le vittime della mafia per il periodo compreso fra il 1944-1980 - L.2099 art.20	1.291.142,25		0,00	1.291.142,25					
LR20998	Sostegno delle Scuole ed delle Università per la formazione civile degli alunni - L.2099 art.14	1.038.000,00		516.000,00	517.000,00					
MEDCULT	Progetto Osservatorio Immigrazione Migrant Culturali	1.844.375,20			312.205,20	919.302,00	612.868,00			
NGEN/FESR	Progetto Pida "Nuove generazioni"	1.057.279,97			792.999,98	264.319,99				
NGEN/FSE	Progetto Pida "Nuove generazioni"	532.112,10			532.112,10					
N.MERCE	NUMERO VERDE IN VALIGIA ALLE VITTIME DELLA TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE	202.379,96	5.164,57	61.554,55	81.386,50	54.284,34				
PONLINE	Polizia On Line	1.488.617,74		1.488.617,74						
PON/ERADO	Digitalizzazione dei documenti in formato digitale	3200000,00			800000,00	1600000,00	800000,00			
FOR608b	Campagne di educazione alla legalità FOR Sicilia 2002-2006 Misura 608 - sezione 608b	10300000,00			2924.350,00	2.880.000,00	2.242.802,50	2.242.802,50		
FOR608c	Fornitura e sostegno delle Associazioni di operatori in Sicilia contro il racket delle estorsioni, l'usura e la criminalità organizzata FOR Sicilia 2002-2006 Misura 608 sezione 608c	7800000,00			800000,00	3000000,00	2000000,00	2000000,00		
SLEG/FESR	Progetto Pida "Sviluppo Legittimità"	2038519,00		87.382,19	1.011.136,81	1.000.000,00				
SOPQ/IFER	Interventi per la legalità in alcune stazioni ferroviarie: Sale Operative	628736,94		311.966,88	596.800,06					
SOPER/RS	Interventi tecnologici sulle Centrali Operative della Polizia di Stato	12098852,32	506548,16	3331.990,81	5888.202,61	2372110,74				
SCPOL/FEN	Realizzazione di una Suda Aperta di Polizia Penitenziaria	6200000,00			500000,00	5400000,00	1000000,00	500000,00	500000,00	500000,00
SOST/PILOT	Interventi a sostegno di progetti pida	3584000,00				1.064000,00	1.600000,00	900000,00		
SPAD	Acquisizioni tecnologiche Pifer: Spad	68281,21		60.478,51	7.782,70					
SLEG/FSE	Progetto Pida "Sviluppo Legittimità"	729870,75		227.419,70	502.262,22	216483				
TLCGF	Acquisizione di tecnologie per il controllo delle frontiere per il Settore Telecomunicazioni della Guardia Finanza	2684520,00			2684520,00					
URBAN	Ampliamento delle aree di videnzia telecamera Urbana	497570,18	5.989,25	255.989,24	90276,68	135.415,01				
VAL TELBM	Acquisizioni tecnologiche Pifer: Valigie Telegrafiche	276408,99	2541,44	234511,67	38355,82					
VIDECONF	Acquisizioni tecnologiche Pifer: Videconferenza	222493,04			222.493,04					
VIDECONV	Acquisizioni tecnologiche per il controllo delle frontiere: Videosorveglianza	185770,11	36.255,30	123.857,25	0,00	25.657,55				
VIGQUART	Fornitura e spedizione di materiali di sicurezza (vigili di quartiere)	36289,25		19800,00	16489,25					

Articolo 9

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

I sottoscrittori del presente Accordo di Programma Quadro si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

considerare prioritari gli interventi previsti dal presente Accordo all'interno della programmazione in materia di sicurezza, sviluppata dai soggetti sottoscrittori relativamente alla Regione Siciliana, per il periodo 2000-2006.

utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa in particolar modo ai sensi del D. Lgs. n. 490/99, eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 10

Impegni dell'organo responsabile dell'Accordo

L'organo responsabile del presente Accordo di Programma Quadro è costituito da:

Per il Ministero dell'Interno il Vice Prefetto Vicario della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del Capoluogo di Regione;

Per la Regione Siciliana il Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione.

L'organo responsabile del presente Accordo di Programma Quadro si impegna, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;

promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;

monitorare in modo continuativo, coordinando le attività dei responsabili degli interventi, lo stato di attuazione dell'Accordo;

procedere con periodicità semestrale alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Paritetico di Attuazione di cui all'art. 9 della citata Intesa Istituzionale di Programma della Regione Siciliana;

attivare ed utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;

rimuovere gli ostacoli che dovessero presentarsi in ogni fase procedurale per la realizzazione degli interventi accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, le misure che saranno adottate dal citato Comitato Istituzionale di Gestione previsto dall'Intesa Istituzionale di Programma;

realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.

L'organo responsabile dell'Accordo coordinerà l'attività di monitoraggio con il contributo delle Autorità di Gestione e curerà l'inserimento dei dati progettuali nell'applicativo informatico di cui alla Delibera CIPE n.76 del 2 agosto 2002. A decorrere dal 31 luglio 2004, presenterà al Comitato Paritetico di Attuazione, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo, con riferimento al periodo precedente al 30 giugno ed al 31 dicembre, evidenziando i risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, secondo le modalità definite dalla Delibera CIPE n.76 del 2 agosto 2002.

Articolo 11

Soggetto responsabile di intervento

Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi oggetto del presente Accordo di Programma Quadro, il Responsabile di ciascun singolo intervento è indicato nelle "schede attività – intervento".

Il Responsabile d'intervento svolge, ai fini dell'Accordo di Programma Quadro, i seguenti compiti:

pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine;

organizzare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti in ogni singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando all'organo responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e ostacoli che ne dilazionano o impediscono l'attuazione;

compilare, con cadenza almeno semestrale, la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla all'organo responsabile dell'attuazione dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Art.12

Comitato Tecnico Interistituzionale

Al fine di procedere alla redazione dei successivi atti di integrazione e modifica del presente Accordo, viene istituito, presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, un Comitato Tecnico Interistituzionale, così composto:

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" o suo delegato, che lo presiede;

I Prefetti Coordinatori della Regione o loro delegati;

Un rappresentante della Segreteria Tecnica del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia";

Un rappresentante del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Un rappresentante dell'Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale della Sicilia;

Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale della Sicilia esperto in materia di sicurezza e legalità;

Il responsabile dell'Ufficio speciale per la Sicurezza e l'Osservatorio sulla criminalità organizzata;

Un rappresentante del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Fatto salvo il principio di pariteticità delle Amministrazioni rappresentate nella determinazione della volontà, il Comitato, laddove esamini iniziative specifiche riferite a singoli territori, è integrato con il Prefetto competente.

Il Comitato, nella riunione successiva alla stipula dell'Accordo di Programma Quadro, predispone il piano di lavoro ed il proprio regolamento che invia all'approvazione delle Autorità firmatarie dell'Accordo.

Il Comitato, con il consenso di tutte le Amministrazioni firmatarie e secondo le modalità previste dal suddetto regolamento, potrà essere integrato con ulteriori rappresentanti di amministrazioni e soggetti pubblici e privati competenti per l'attuazione dei progetti che saranno oggetto della succitata istruttoria, ovvero potrà acquisire dai medesimi pareri, proposte o chiarimenti.

Nell'ipotesi che nella fase attuativa si manifestino necessità di integrazioni o modifiche all'Accordo di Programma Quadro, con proposte di protocolli aggiuntivi, il Comitato, al termine dell'istruttoria tecnica, rimette, esprimendosi con motivato parere, le proposte di integrazione o modifica eventualmente necessarie, all'approvazione delle Autorità firmatarie che, nel rispetto delle competenze istituzionali, potranno, d'intesa, procedere alla convocazione di specifici tavoli negoziali.

Articolo 13

Riprogrammazione in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

L'esercizio dei poteri sostitutivi e la riprogrammazione delle risorse si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente e con quanto disposto dal Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" 2000-2006 e dal Programma Operativo Regionale della Sicilia 2000-2006 e dai rispettivi Complementi di programmazione.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, l'organo responsabile dell'Accordo invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

Il soggetto responsabile dell'intervento, cui è imputabile l'inadempimento, è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, all'organo responsabile dell'Accordo le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.

In caso di ulteriore inottemperanza l'organo responsabile dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al citato Comitato Paritetico di Attuazione.

Il Comitato Paritetico propone al già citato Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa, per la relativa decisione, le misure più efficaci da adottare in relazione agli accertati inadempimenti.

Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscono in modo insoddisfacente, il suddetto Comitato Istituzionale di Gestione attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.

Articolo 14

Procedimento di conciliazione

In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all'Accordo, il sopra citato Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione dell'organo responsabile dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Qualora invece le controversie permangano, il suddetto Comitato Paritetico di Attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa Istituzionale di Programma.

Articolo 15

Disposizioni generali

Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo stesso sono successivi.

Il presente Accordo dispone per il periodo 2002 – 2008 e mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, espressa tramite protocolli aggiuntivi al presente Accordo, esso può essere integrato con ulteriori programmi di intervento, opportunamente predisposti dal Comitato Tecnico Interistituzionale di cui all'art. 12 del presente Accordo. Tali protocolli aggiuntivi verranno presentati per la necessaria presa d'atto al già più volte citato Comitato Istituzionale di Gestione.

Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività inerenti l'intervento medesimo.

Previa approvazione del suddetto Comitato Istituzionale di Gestione, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione e azione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

Alla scadenza dell'Accordo il più volte citato Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione dei soggetti responsabili, è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Per l'esame di tutte le problematiche inerenti l'attuazione del presente Accordo, ivi compresi i monitoraggi dell'attuazione, il Comitato Paritetico di Attuazione ed il Comitato Istituzionale di Gestione della citata Intesa Istituzionale di Programma della Regione Siciliana, verranno opportunamente integrati da rappresentanti della Regione Siciliana e del Ministero dell'Interno nel rispetto del criterio di pariteticità.

ALLEGATO TECNICO

1. Premessa

L'assenza o la sostanziale inapplicazione di regole di civile convivenza, insieme all'affermazione di modelli di sub-cultura basati sull'abuso, la prevaricazione e l'esasperato individualismo, sono il terreno concreto in cui si misura il grave deficit reale di libertà e democrazia, rilevabile in molte aree del nostro paese e, con tradizioni e specificità particolari, anche nel territorio siciliano.

Questa situazione - da più parti definita crisi di legalità è rilevabile nelle complesse manifestazioni di potere delle grandi organizzazioni criminali che, pur mantenendo profonde specificità legate alle origini locali dei fenomeni e alle particolarità dei territori di riferimento, hanno accentuato l'internazionalizzazione delle loro attività illecite e attrezzato un'organizzazione transnazionale in grado di sfruttare gli ormai affermati processi di globalizzazione ed il progressivo imprinting finanziario dell'economia mondiale, attraverso reti di cointeressenza criminale.

Tutto questo accentua l'influenza nelle società di organizzazioni criminali sempre più potenti finanziariamente e con forti protezioni collusive nell'ambito della politica, dell'amministrazione e del mondo degli affari.

Indubbiamente, negli ultimi anni si sono verificati alcuni sconvolgimenti, all'interno delle organizzazioni criminali, originati da - più o meno fisiologici - processi di adattamento ai cicli socio-economici e di aggiornamenti di equilibri di potere all'interno delle strutture delle organizzazioni e nelle relazioni tra di esse.

A queste tendenze va aggiunto, in positivo, anche l'evidente percezione, negli ultimi decenni, di un rinnovato impegno delle Istituzioni - nazionali e transnazionali - concretizzatosi in un inizio di razionalizzazione degli strumenti legali di contrasto e nel lancio di importanti iniziative sul piano della cooperazione internazionale.

Su questo fronte, ha assunto particolare valore, al contempo simbolico ed operativo, la Convenzione ONU siglata a Palermo, nel dicembre del 2000, che ha segnato un'evoluzione di respiro mondiale nella comune percezione del crimine organizzato e nella previsione di strumenti di contrasto complessivo, probabilmente non ancora adeguati al livello della sfida nello scacchiere internazionale, ma già in grado di attivare importanti sinergie tra Stati ed Istituzioni internazionali.

Tuttavia, il ruolo preminente nei problemi della sicurezza delle mafie non deve distogliere dalla necessità di seguire con grande interesse il fenomeno della criminalità comune che, oltre a pericolose connessioni con il mondo della criminalità organizzata, genera una percezione di insicurezza sociale, nella sfera privata dei cittadini e in quella dei servizi pubblici, altamente destabilizzante, anche se, a parere di diversi analisti, non giustificata dall'andamento degli indici di delittuosità, da anni in tendenziale abbassamento.

Evidentemente è il concetto di sicurezza, come avvistato dai più attenti osservatori, che va modificandosi inglobando in esso elementi qualificanti lo status di cittadinanza con l'incremento della richiesta sociale di un più alto livello di libertà sostanziale e di qualità complessiva della vita.

In tal senso, tende ad affermarsi un modello d'intervento sociale complesso e integrato tra sicurezza e coesione sociale, con politiche di particolare impegno riguardanti la soluzione di situazioni di disagio sociale e di promozione umana all'interno di un contesto delimitato da regole, ma anche da diritti e tutele sociali.

In questa ottica, si spiega la crescita del ruolo delle Regioni e degli Enti locali che, al di là delle competenze derivanti dai nuovi processi di devoluzione, devono valorizzare, in termine di nuova *governance*, le responsabilità della gestione di livelli di governo sempre più vicini alla valorizzazione delle potenzialità del territorio e alle istanze delle comunità locali.

Inoltre, per la prosecuzione di un iter conoscitivo, è, probabilmente, utile estrapolare, dal contesto integrato prima descritto, una lettura più di taglio più marcatamente economico che analizzi le potenzialità e i vincoli - strutturali e contingenti - del territorio, sotto il profilo dell'imprenditorialità e della produzione del reddito.

Il modello di sviluppo, attraverso la economia di libero mercato, è fortemente condizionato dalla "fiducia" degli operatori nell'ambiente nel quale investire capitali, tecnologia, capacità imprenditoriale.

Con il generico termine "ambiente" deve intendersi il complesso dei parametri che possono direttamente avere una influenza sul progetto economico, quali: il sistema delle infrastrutture, la capacità politico amministrativa a supportare iniziative di sviluppo, i costi generalizzati e quelli direttamente connessi alla produzione ed, in maniera certamente non secondaria, la sicurezza e la legalità nel territorio.

Questi ultimi fattori, in molti casi, risultano talmente condizionanti da rendere poco appetibile le possibilità offerte da una regione anche in presenza di formule di regimi di aiuto (incentivi sul costo del denaro, bassi costi del lavoro, ecc.) che non sopperiscono a quello che viene giudicato "un indefinibile rischio di impresa".

In altri termini un operatore economico preferisce confrontarsi sul mercato attraverso la valutazione di costi sufficientemente certi e sulla base della propria capacità imprenditoriale piuttosto che affrontare la incertezza di costi connessi ad un tessuto sociale condizionato dalla "illegalità".

Queste semplici considerazioni hanno rappresentato un vero e proprio ostacolo allo sviluppo del mezzogiorno di Italia dove, a causa di fattori economico - sociali ma, anche, storico e culturali piuttosto complessi la problematica connessa alla legalità è apparsa, in molti casi, un male di tipo endemico e, come tale, strutturato con il sistema.

Soltanto da alcuni decenni, infatti, la sicurezza, i valori più generali della legalità nonché la lotta alla criminalità organizzata sono stati posti come elementi essenziali per un moderno e naturale processo di crescita socio - economica che permetta di abbandonare definitivamente le diverse formule di assistenzialismo trasformatesi, da ammortizzatori sociali ad importante componente della struttura economica di vaste aree della regione.

Lo stesso Programma Operativo Nazionale (PON) Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, infatti, evidenzia come "...la ricorrente presenza di eventi criminosi ostacola lo sviluppo di attività produttive generando costi aggiuntivi e contribuendo a radicare le condizioni di disagio economico dalle quali si autoalimenta e trae linfa".

Anche se è difficile determinare e quantificare gli effetti distorsivi sullo sviluppo determinati dalle attività criminose alcuni dati che emergono dalle diverse indagini svolte da Enti e Categorie stimano le "entrate" della criminalità organizzata in 35 mila miliardi per usura e racket, 25 mila miliardi dal traffico di stupefacenti, 15 mila miliardi dal mercato della prostituzione, 20 mila miliardi per contrabbando merci ed immigrazione clandestina, 5 mila miliardi dallo smaltimento dei rifiuti tossici, 10-12 mila miliardi dal traffico di armi e materiale radioattivo (dati pubblicati nel 2000 dal CIRM - Confcommercio).

Sempre secondo tale indagine oltre il 30 - 35% del ricavato, che si aggira intorno ai 180 mila miliardi, viene reinvestito sul territorio determinando posizioni di dominio che alterano il regime di mercato utilizzando, tra l'altro, i varchi lasciati aperti e le distorsioni create dalle normative interne (Commissione Antimafia, 1993), quali la gestione degli appalti e la trasparenza della P.A..

In altri termini possono individuarsi due momenti fondamentali attraverso cui operano le organizzazioni criminali sul territorio: il primo è rappresentato dalla gestione delle attività illecite che permettono rilevanti fatturati a danno della economia generale e gestionale degli operatori; il secondo di reinvestimento sullo stesso territorio di buona

parte dei proventi illeciti che finisce con il danneggiare ancora una volta gli operatori alterando il mercato.

La lotta alla criminalità richiede, perciò, una risposta globale sui diversi fronti, con il concorso di tutte le componenti della società e con il coinvolgimento dei diversi soggetti, a partire dagli attori dello sviluppo locale, nel costante e quotidiano contrasto di una cultura della illegalità.

Soltanto applicando il principio della sussidiarietà nelle azioni tra istituzioni, imprenditori e forze sociali che operano sul territorio è possibile determinare un approccio complessivo ed efficace per il ripristino delle condizioni di sicurezza e legalità indispensabili per l'accrescimento "funzionale" dell'intero sistema socio - economico.

Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione; i percorsi formativi collegati alla realtà produttiva locale; le normali condizioni di accesso al credito; la promozione di servizi alle imprese; l'innovazione, le pari opportunità e, nel senso più in generale, il controllo del territorio sono alcune delle azioni più significative attraverso le quali è possibile pervenire alla diffusione della cultura "alla legalità" che è rappresentata, essenzialmente, dalla pratica quotidiana del rispetto delle regole.

Sicurezza - Legalità diventano, pertanto, due elementi fondamentali da porre alla base dell'azione politico - amministrativa nella Regione; ed il presente documento intende definire tecnicamente un processo "coordinato" di attività che rendano possibile, se pur nel medio periodo, di realizzare le condizioni per una convivenza autenticamente libera e democratica supportata da uno sviluppo socio-economico equilibrato e compatibile.

Naturalmente, il concetto di legalità che informa le più evolute iniziative sul territorio, contiene - accanto, al pur irrinunciabile, contenuto formale riconducibile al sistema giuridico - amministrativi che norma i comportamenti sociali - tutto il complesso delle iniziative che tendono a recuperare disagio sociale in un contesto valoriale alternativo a sub-culture affermant modelli gravemente negativi.

2. Rapporto sintetico sulla situazione della criminalità

In generale si conferma nel 2001, in un quadro complessivo di sostanziale stabilità, la tendenza già riscontrata a partire dal 1997, di progressiva diminuzione del totale dei delitti rilevati.

Il complesso dei delitti denunciati si attesta al di sotto dei 2,2 milioni con una contrazione di circa il 2 per cento rispetto all'anno precedente, leggermente più marcata nel Mezzogiorno (-5,3 per cento). Anche la distribuzione territoriale dei delitti tra macroaree è stabile con circa il 70 per cento di delitti denunciati nel Centro-Nord e il restante 30 per cento nel Mezzogiorno. Il numero di delitti rilevati per 100 mila abitanti è pari a circa 3 nel Mezzogiorno e 4 nel Centro - Nord.

Per quanto riguarda i delitti di criminalità diffusa si conferma l'andamento già registrato a partire dal 1999 di riduzione dei furti, mentre nel Mezzogiorno si registra un lieve incremento delle rapine meno gravi. Il complesso dei delitti di criminalità violenta registra un incremento a livello nazionale confermando una tendenza di più lungo periodo; tuttavia alla luce del dato confortante della riduzione di reati "visibili" come gli omicidi e le rapine gravi, anche taluni incrementi registrati (violenze, estorsioni) possono essere letti in termini positivi di maggiore denuncia, connessa ad una crescita complessiva della coscienza sociale.

Una forte contrazione si registra invece nel Mezzogiorno per i delitti riconducibili alla criminalità organizzata, soprattutto per effetto della forte riduzione dei reati di contrabbando, soprattutto nel Mezzogiorno dove questa tipologia di delitto si riduce dell'86 per cento. Dal 1996 al 2001 i reati di contrabbando passano nel Mezzogiorno da oltre 43.000 a poco più di 2.200, probabilmente a causa della elevata specifica

pressione dell'apparato di prevenzione e contrasto sul territorio e dal maggiore controllo sulle direttrici dei diversi traffici illeciti transnazionali (primo fra tutti l'immigrazione clandestina) che già si sovrapponevano al contrabbando.

L'altro aspetto di rilievo è l'ulteriore conferma a livello nazionale, ma soprattutto nel Mezzogiorno, del trend di diminuzione degli omicidi riconducibili alla criminalità organizzata. Nel Centro-Nord i casi si riducono da 6 a 2; nel Mezzogiorno da 141 a 114. Particolarmente marcate sono le riduzioni in Puglia (da 21 a 9) e in Campania (da 73 a 57) che resta comunque la Regione con maggiore conflittualità macrocriminale. Una certa instabilità si rileva, invece, per i crimini connessi alla produzione e commercio di stupefacenti (comunque concentrati per 2/3 nel Centro Nord) che, dopo la chiara diminuzione del biennio precedente, aumentano leggermente a livello nazionale (+ 3 per cento) trascinate da incrementi significativi in alcune regioni soprattutto del sud (Calabria + 47 per cento, Basilicata + 23 per cento, Puglia + 21 per cento).

Tipologia di delitti e quoziente di criminalità per ripartizione territoriale nel 2001 e variazione percentuale tra 2000 e 2001

Tipologia di delitto	Centro Nord			Mezzogiorno			Italia		
	Numero delitti	per 10.000 abitanti	variazione % 2001/00	Numero delitti	per 10.000 abitanti	variazione % 2001/00	Numero delitti	per 10.000 abitanti	variazione % 2001/00
criminalità diffusa	958.830	260,86	-5,0	378.495	181,18	-3,2	1.337.325	231,99	-4,5
Furti	942.701	256,47	-5,0	360.655	172,64	-3,7	1.303.356	226,10	-4,7
Rapine meno gravi	16.129	4,39	-3,9	17.840	8,54	8,4	33.969	5,89	2,2
criminalità violenta	30.402	8,27	2,6	16.005	7,66	5,7	46.407	8,05	3,6
Omicidi volontari non riconducibili al crimine organizzato	293	0,08	1,4	295	0,14	-4,8	588	0,10	-1,8
Tentati omicidi	602	0,16	-6,1	852	0,41	12,4	1.454	0,25	3,9
Lesioni dolose	20.952	5,70	4,7	9.741	4,66	7,5	30.693	5,32	5,6
Altri omicidi e violenze (include strage)	3.305	0,90	8,3	1.278	0,61	7,9	4.583	0,80	8,2
Rapine gravi	2.821	0,77	-10,4	1.266	0,61	-5,1	4.087	0,71	-8,8
Sequestri di persona	696	0,19	-25,2	557	0,27	-12,0	1.253	0,22	-19,9
Estorsioni	1.733	0,47	9,7	2.016	0,97	8,3	3.749	0,65	8,9
criminalità organizzata	33.593	9,14	-1,3	22.186	10,62	-36,6	55.779	9,68	-19,2
Omicidi per motivi di mafia camorra 'ndrangheta	2	0,00	-66,7	114	0,05	-19,1	116	0,02	-21,1
Associazione per delinquere (art 416.C.P.)	522	0,14	15,5	391	0,19	-7,8	913	0,16	4,2
Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	25	0,01	8,7	170	0,08	-18,7	195	0,03	-15,9
Incendi dolosi	4.568	1,24	-2,9	6.196	2,97	11,3	10.764	1,87	4,8
Attentati dinamitardi e/o incendi	169	0,05	-45,7	1.157	0,55	6,4	1.326	0,23	-5,2
Contrabbando	1.176	0,32	-33,9	2.240	1,07	-86,0	3.416	0,59	-80,8
Produzione e commercio di stupefacenti	24.782	6,74	2,2	11.263	5,39	6,8	36.045	6,25	3,6
Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione	2.349	0,64	-6,4	655	0,31	-34,6	3.004	0,52	-14,4
Altri delitti (include truffe)	485.375	132,05	10,2	238.940	114,38	-4,8	724.315	125,65	4,7
TOTALE DELITTI	1.508.200	410,33	-0,3	655.626	313,85	-5,3	2.163.826	375,36	-1,9

NOTE

1. Il quoziente di criminalità è misurato come il numero di delitti ogni 10.000 abitanti. Cfr. Istat, Rapporto Annuale 1998.
2. Si intendono come rapine meno gravi quelle che risultano tali per l'obiettivo e la modalità. In particolare, si tratta di rapine perpetrate a danno di negozi, abitazioni, coppie o prostitute. Tra le più gravi si individuano invece quelle a danno di banche, uffici postali, gioiellieri o rappresentanti di preziosi, trasportatori di valori bancari e postali.
3. Nell'ambito dei delitti ascrivibili alla criminalità organizzata sono identificati in corsivo quelli la cui rilevazione non è tanto una quantificazione del fenomeno, ma è perlopiù significativa dell'attività di indagine e accertamento messa in atto dalle Forze dell'ordine.

4. Tendenze di medio periodo 1996-2001

Nel complesso, l'andamento dell'ultimo anno sembra fornire elementi di ulteriore conferma (1), a una tendenza di progressivo ridimensionamento dei fenomeni riscontrabile nell'arco temporale 1996 – 2001, sia sul piano quantitativo generale (- 11 per cento nel totale generale dei delitti nel sessennio considerato), sia per tipologie di delitti significative, come gli omicidi (-25 per cento in totale e - 43 per cento per quelli riconducibili alla criminalità organizzata), o i furti (- 6 per cento). Crescono invece, nello stesso arco di tempo, le rapine (+ 21,8 per cento), gli incendi dolosi (+32,3 per cento), gli attentati dinamitardi e/o incendiari (+15,6 per cento).

Dall'analisi per macroarea emergono nel periodo considerato alcune indicazioni tendenziali:

- **nell'ambito della generalizzata contrazione degli omicidi, la riduzione nel Mezzogiorno è molto più netta (- 33,7 per cento contro il - 9,5 per cento del Centro-Nord). Ne consegue che la quota degli omicidi del Mezzogiorno è passata dal 65 per cento del totale nazionale dei delitti nel 1996 al 58 per cento nel 2001.**
- **la contrazione dei furti è meno marcata al centro nord (- 5,1 per cento, ma il dato cresce fino al 1998) che al Mezzogiorno (- 10 per cento);**
- **le denunce di estorsione sono sostanzialmente stabili, sia in termini assoluti che nel rapporto tra macroaree (nel Mezzogiorno risultano circa il 54 per cento delle denunce), ma il fenomeno estorsivo, tipico di forme organizzate e radicate di criminalità, è ormai presente in tutta l'Italia (2);**
- **il dato degli incendi dolosi - reato per lo più strumentale alla perpetrazione di più complessi disegni criminali- è cresciuto, nel periodo, più nel Centro-Nord (+ 35,2 per cento) che nel Mezzogiorno (+30,2 per cento);**
- **il dato complessivo sulle rapine, in rialzo a livello nazionale, cresce più nel centro- nord (+26,4 per cento) che nel Mezzogiorno (+17,5), anche se l'ultimo anno manifesta una controtendenza;**
- **il numero delle persone denunciate per associazione di tipo mafioso cresce, nel periodo, di oltre il 40 per cento nel Centro-Nord, a fronte di aumento del 33,8 per cento nel Mezzogiorno (3);**
- **in uno scenario di chiara e generalizzata contrazione, nel 2001, del dato dei reati di contrabbando, la quota dei delitti riscontrati nel Centro-Nord passa al 35 per cento del dato nazionale, a fronte di una media del 10 per cento del triennio 1998 – 2000.**

Le tendenze rilevate sono attribuibili a un ampliamento della diffusione geografica del fenomeno criminalità organizzata, dal momento che compagini di dimensione organizzata risultano stabilmente insediate su quasi tutto il territorio nazionale. D'altro canto, ai tradizionali sodalizi di matrice nazionale si aggiungono gruppi criminali stranieri (soprattutto albanesi, nigeriani e dell'est Europeo) alimentati dal continuo flusso migratorio, in competizione o più spesso in concorso con i primi, forti della loro capacità di provvedere all'approvvigionamento dei principali "mercati dell'illecito" (droga, armi, contrabbando, prostituzione, manodopera clandestina, riciclaggio, contraffazione,

¹ Si rinvia ai precedenti Rapporti per un'analisi dettagliata delle necessarie cautele circa la valenza e l'attendibilità dei dati sulla delittuosità.


² Si noti a questo proposito la diffusione di attività di associazioni antiracket anche a Roma e Milano.

³ Anche se, come vedremo nella tabella comparativa 1996 – 2001, decresce al centro - nord il numero delle associazioni perseguite, a riprova della maggior consistenza numerica degli attuali gruppi criminali di tipo mafioso nel centro -nord.

ecc...). Inoltre, si è estesa anche l'area criminologica dei delitti commessi e dei settori investiti dalla dimensione organizzata della malavita che includono quelli legati all'immigrazione clandestina, alle cosiddette “ecomafie”,⁴ al riciclaggio dei proventi del crimine e al loro reinvestimento nell'acquisizione di attività economiche e finanziarie lecite.

A seguito della sostanziale “globalizzazione” dei mercati e dei flussi illeciti -che ha comportato, una sempre maggiore interazione tra le diverse componenti criminali che operano in Italia, secondo principi di specializzazione, di sfruttamento polifunzionale delle risorse logistiche e di diversificazione dei rischi-, la malavita maggiore si avvia a perdere la tradizionale delimitazione in ben definite aree geografiche del meridione, mentre è sempre più correlata alla gestione dei flussi illeciti (o di segmenti di flusso) che attraversano i grandi circuiti internazionali ed alle opportunità di guadagno e reinvestimenti. Pertanto le grandi organizzazioni impegnate in molteplici settori (illeciti e formalmente leciti), ottimizzano l'impiego della rete logistica sul territorio, delle proiezioni in altre aree e delle contiguità di cui dispongono all'interno del tessuto socio – economico. Le singole operazioni connesse ai mercati ed ai traffici maggiori sono quindi gestite con criteri di specializzazione e competenza territoriale, da organizzazioni diverse, che si occupano delle fasi (o di singoli aspetti) della produzione, del trasporto, della intermediazione, della vendita all'ingrosso e al dettaglio, del riciclaggio del denaro e del reinvestimento dei proventi.

Distribuzione Territoriale dei principali delitti –confronto tra 1996 e 2001



Fonte, Istat, Statistiche giudiziarie

Le peculiarità del Mezzogiorno

Gli effetti del radicamento del crimine organizzato nel Mezzogiorno, pur con forme meno visibili rispetto al passato, continuano a trasparire dall'analisi statistica, laddove:

- **le situazioni conflittuali nell'ambito della criminalità organizzata di tipo mafioso producono ancora un elevato numero di omicidi, con effetti emulativi anche sulla circostante criminalità comune. Le conflittualità violente sono, tuttavia, sempre più circoscritte in talune ben delimitate aree:**

⁴ Le cui aree di attività sono i settore dei rifiuti e il “ciclo del cemento”.

nel 2001 le sole 4 province di Napoli (83 omicidi), Reggio Calabria (42), Catania (30) e Caserta (26), con assetti macrocriminali più instabili, annoverano il 25 per cento del dato nazionale degli omicidi e quasi il 75% degli omicidi di mafia.

- gli attentati dinamitardi ed incendiari (fortemente sintomatici di una pressione estorsiva e/o intimidatoria sul territorio da parte della malavita organizzata) crescono nel Mezzogiorno (+ 15,6 per cento nel sessennio), con una quota che supera l'85 per cento del dato nazionale. Anche qui gli episodi si concentrano in alcune realtà critiche: nel 2001, le sole 4 province di Reggio Calabria (180), Caltanissetta (143 episodi), Nuoro (108) e Lecce (85) sfiorano il 40 per cento del dato nazionale;
- anche la crescita, nel 2001, degli incendi dolosi nel Mezzogiorno (+11,3 per cento) a fronte di un calo nel centro nord (-3 per cento), può essere ricondotta ad una elevata pressione criminale sul territorio;
- il rischio usura è notevolmente più elevato nel Mezzogiorno, non solo in base al numero visibile delle denunce (laddove comunque il Mezzogiorno esprime oltre il 50 per cento del dato), ma anche alla luce degli esiti di recenti analisi (5) che ipotizzano il concentrarsi nel Mezzogiorno di circa il 60 per cento delle imprese commerciali irretite in giri di usura, con un forte coinvolgimento della criminalità organizzata nel settore;
- vi è una crescita, nel Mezzogiorno, dei delitti concernenti gli stupefacenti (+7,2 nel sessennio), a fronte di un calo progressivo nel Centro-Nord (- 12,9 per cento). con una conseguente crescita percentuale del peso statistico del meridione (dal 27 per cento del 1998 al 31,2 per cento del 2001). Il dato (fortemente influenzato dall'impegno nell'azione di contrasto) trova una giustificazione nella peculiarità dei reati di droga che presuppongono, specie per la parte più visibile del mercato al dettaglio, organizzazioni con una rete territoriale stabile ed affidabile. Occorre comunque rilevare che il dato dei sequestri di stupefacente (6), sembra indicare un minore rilievo del mercato meridionale per le droghe pesanti e più "moderne", mentre ne cresce il ruolo come area di transito, soprattutto per la marijuana albanese di cui sono stati sequestrati grandi quantitativi lungo le coste adriatiche pugliesi.

⁵ "L'Usura tra vecchi carnefici e nuovi mercati", Centro studi TEMI (Confersercenti – SOS impresa) luglio 2002.

⁶ Fonte: Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Antidroga: Relazione annuale 2001.

Andamento dei principali delitti nel periodo 1996-2001

DELITTI	Centro Nord	Mezzogiorno	Italia
	<i>variazione percentuale 2001/1996</i>		
Omicidi	-9,5	-33,7	-25,3
Omicidi riconducibili alla criminalità organizzata	-71,4	-41,2	-42,3
Estorsioni	-2,9	-2,0	-2,4
Incendi dolosi	35,2	30,2	32,3
Rapine	26,4	17,5	21,8
Furti	-5,1	-10,0	-6,5
Contrabbando	-81,2	-94,8	-93,1
Attentati dinamitardi e/o incendiari	-25,6	25,8	15,6
Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	-34,2	18,1	7,1
Produzione e commercio di stupefacenti	-12,9	7,2	-7,5
TOTALE DELITTI	-10,8	-10,4	-10,7

Fonte. Istat statistiche giudiziarie, vari anni


Gli aspetti rilevati testimoniano, pur nell'ambito di un percorso di evoluzione comune, il persistere di profonde differenze tra le due macroaree: mentre nel Centro-Nord le tradizionali organizzazioni di tipo mafioso si dedicano prevalentemente alle attività più proprie della criminalità economico-finanziaria, lasciando ampi spazi alla malavita straniera e alla criminalità comune, nel Mezzogiorno, invece, criminalità organizzata presenta ancora forti caratteri di continuità nelle sue espressioni di malavita "territoriale". Le attività strettamente connesse con la dimensione territoriale (estorsione, condizionamento degli appalti pubblici e dell'economia locale, usura, spaccio di stupefacenti, reati patrimoniali, ecc..) continuano a rappresentare una percentuale irrinunciabile degli introiti economici e delle posizioni di potere dei gruppi criminali; tra esse continua a svolgere un ruolo strategico l'infiltrazione nel settore degli appalti e dei lavori pubblici che rappresenta, allo stesso tempo, la fonte primaria di arricchimento, il sistema di legittimazione sociale e della ricchezza, uno strumento di controllo del territorio, e del tessuto economico, il momento di raccordo e di possibile scambio con ambienti amministrativi locali. Specifici segnali di pressione sul settore degli appalti e dei lavori pubblici si rinvergono in tutte le realtà criminali meridionali: ne sono esempio, i momenti conflittuali tra sodalizi nella Sicilia orientale ed in Campania per il controllo di appalti e lavori; gli interessi delle 'ndrine calabresi nei grandi lavori programmati nel settore delle infrastrutture e dei trasporti; la pressione intimidatoria nei confronti degli amministratori pubblici in Puglia (7).

Il radicamento della malavita di tipo mafioso in molte aree del Mezzogiorno risulta particolarmente penalizzante per gli effetti di condizionamento sull'attività economica locale e per il complessivo svantaggio competitivo che ne può derivare. Esso costituisce, innanzitutto, un fattore distorsivo del mercato in quanto altera la dinamica dei pubblici appalti, così come il mercato del lavoro e dei capitali; in secondo luogo, la presenza di un soggetto di prelievo parallelo che si alimenta in modo parassitario infiltrandosi nell'economia legale, drena le risorse disponibili sul territorio alterando i meccanismi redistributivi.

⁷ Cfr. Relazione sulla politica informativa e della sicurezza presentata dal Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, Primo semestre 2002, pagg. 14 - 15.

Andamento della delittuosità in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, anni 1996-2001. Numero indice 1996=100

Fonte Istat, statistiche giudiziarie



3. - Breve analisi della situazione della criminalità in Sicilia

Il panorama criminale siciliano risulta ancora caratterizzato dalla perdurante egemonia di "Cosa Nostra" che, nonostante i ridimensionamenti subiti per la consistente azione di contrasto condotta dalle Forze di Polizia e della Magistratura, mantiene tuttora un forte controllo del territorio. In particolare, dall'analisi delle risultanze dell'azione investigativa, si evidenzia una preminenza delle cosche palermitane che sembrano in grado di imporre una leadership complessiva, attraverso il prestigio criminale e la capacità strategica dei suoi vertici, anche nella fase di adattamento al contesto e di riorganizzazione a seguito della suddetta azione di contrasto.

In generale, proprio le indagini investigative che hanno consentito di raggiungere importanti risultati hanno rivelato la persistenza di una rete estesa di fiancheggiatori presenti nei diversi ambiti socio - economici a conferma della straordinaria capacità di adattamento del fenomeno alle mutate condizioni esistenti e la sua capacità, sempre rinnovabile, di infiltrare il tessuto politico, economico e sociale.

Pur in presenza di innegabili fattori d'instabilità strategica ed organizzativa, non sembra si possa parlare di crisi strutturale dell'organizzazione "cosa nostra" che ha operato una blindatura del centro decisionale in grado di ricostruire una capacità strategica di alto profilo criminale con la quale guidare una transizione controllata da un disegno di attacco diretto allo Stato alla ricostruzione di rapporti pervasivi con la politica, le Istituzioni, l'economia e la società nel suo complesso.

In questo modo la "direzione strategica dell'organizzazione ha operato - sembra, purtroppo, con notevoli risultati - un riadattamento della struttura organica di "cosa nostra" in grado di ristabilire nuovi equilibri interni per esprimere, al massimo di efficacia possibile, il tradizionale controllo del territorio e delle attività in esso presenti.

Tale nuova fase dell'organizzazione ha conferito all'azione di "cosa nostra" nuova efficacia e maggiore efficienza (mediante compartimentazione, mimetizzazione e consenso interno ed esterno), rinnovando l'organizzazione e recuperando credito ed affidabilità tradizionali.

La nuova leadership ha garantito maggiore autonomia in periferia per quanto riguarda gli assetti "territoriali" e "predatori" (estorsione, usura, droga etc..) ed ha, invece, centralizzato la gestione dei finanziamenti e delle relazioni politico-economiche, così che il controllo del territorio è affidato alle "famiglie" mentre il controllo finanziario, soprattutto dei grandi appalti, è rimesso allo stessa leadership ed ai più "autorevoli" gregari.

Insomma, sembra evidente la presenza di un vasto e sofisticato disegno strategico e direzionale in grado di realizzare concretamente la tradizionale forma, non dichiarata, di convivenza della mafia con lo Stato, all'interno del quale, in ricorrenti cicli storici, è prevalso - con intenti e motivazione diverse e complesse - un concetto di "fisiologia" del fenomeno mafioso che ha determinato ripetuti e devastanti cali di tensione, sia nell'azione di contrasto che di prevenzione.

Per realizzare ciò, "cosa nostra", nella sua capacità di gestione verticistica delle strategie, ha dovuto operare un "controllo" della violenza, sia pure relativo e non assoluto, specialmente quella rivolta all'esterno delle cosche e alle Istituzioni per favorire quel processo di "ingrottamento" delle attività criminali di natura eclatante, sviluppando - nel contempo - il controllo capillare del territorio, anche attraverso il rilancio del controllo di attività tradizionali quali il racket, la prostituzione, il gioco d'azzardo, ecc.

Tuttavia, le più aggiornate analisi di tipo giudiziario ed investigativo introducono forti elementi di dubbio circa la stabilizzazione dell'equilibrio mafioso. Anzi, viene messa autorevolmente in luce da importanti vertici giudiziari la difficoltà di stabilire, con

ragionevole certezza, se prossimamente si confermerà l'attuale, ma non nuova, strategia mafiosa di mimetizzazione e di coesistenza con lo Stato, oppure, processi interni di assestamento di potere - mai del tutto stabilizzati - e rilevanti nuovi scenari socio - economici, determineranno l'affermazione di altre strategie.

Le famiglie sembrano indirizzate a diversificare sempre più i propri interessi, recuperando i grandi traffici di droga, il contrabbando di sigarette e le truffe all'U.E. (nei settori oleari, agrumario e conserviero).

Continuano ad essere presenti nelle province siciliane, ad eccezione di Palermo, gruppi mafiosi legati alla c.d. "Stidda", un tempo autonoma e conflittuale, ed oggi sempre più assorbita da "Cosa Nostra".

Sotto l'aspetto strutturale, nell'isola si possono distinguere le seguenti aree geo - criminali:

- **Sicilia occidentale (Palermo, Trapani, Agrigento, nonché in parte Caltanissetta ed Enna), connotata dal diretto controllo di "Cosa Nostra" palermitana.**
- **Sicilia orientale (Catania, Siracusa e Messina), caratterizzata sia dalla conflittualità tra le famiglie dominanti legate a "Cosa Nostra" che dall'elevata autonomia di alcune consorterie criminali. Tali province sono anche colpite da un'alta incidenza di manifestazioni di criminalità diffusa. Mentre, nel messinese, influiscono anche i circuiti malavitosi calabresi.**
- **Sicilia sud-orientale (Caltanissetta e Ragusa), contrassegnata da un notevole salto qualitativo delle organizzazioni criminali locali e dal superamento delle conflittualità tra la "Stidda" e "Cosa Nostra".**

Nonostante la sostanziale stabilità degli equilibri mafiosi nella regione, confermata dal numero contenuto degli omicidi, non mancano, anche di recente, alcuni focolai di tensione connessi ai processi evolutivi in atto.

Esistono inedite alleanze, strette prevalentemente sul territorio gelese e ragusano ma di recente anche nel palermitano, tra- "famiglie" locali e frange della malavita albanese, che hanno oggi una collocazione marginale ed attività prevalente nel settore della droga.

Anche dall'esame della "geografia" delle cosche è rilevabile quel già descritto percorso di transizione dalla precedente fase "emergenziale" ad una fase di restaurazione della struttura organica di "cosa nostra" che, dirimendo ataviche conflittualità, sta riqualificando le proprie espressioni territoriali ed, al contempo, sta gradualmente rinnovando la rete di relazioni internazionali attraverso le quali potenziare i propri affari illeciti.

Sotto il profilo della composizione dei reati, le indagini svolte hanno evidenziato un'importanza fondamentale per Cosa Nostra del monopolio delle estorsioni che, in varie forme, costituiscono una rilevante fonte di finanziamento per le cosche che, nonostante alcuni successi delle Forze dell'Ordine e qualche positiva esperienza di associazionismo antiracket, possono contare su un pressoché impenetrabile clima di omertà.

Questa pratica criminale diffusissima, e in via di costante espansione, oltre a rappresentare un gravissimo attentato al diritto di cittadinanza e alla libertà di intrapresa economica, segna un punto di gravissimo arretramento dello Stato democratico al quale, attraverso forme illegali di coercizione, viene, di fatto, usurpato il diritto originario all'imposizione di tributi e il monopolio della forza. - con conseguenze devastanti sul piano della civiltà dei comportamenti e della coesione sociale, oltre che della concretezza delle relazioni sul territorio.

Dal punto di vista della redditività rimane, ovviamente, molto importante per "cosa nostra" il traffico di sostanze stupefacenti in collaudati canali d'import - export attraverso i quali vengono movimentate ingenti partite di droghe pesanti (eroina e cocaina), leggere (marijuana e hashish) e sintetiche (ecstasy, LSD, ecc.).

Inoltre, continua a mostrarsi forte e ramificato il sistema di manipolazione illecita degli appalti, ancor più preoccupante perché, nella gran parte dei casi, non riconducibile solo a, pur gravissimi, fenomeni di semplice corruzione politico - amministrativa, ma ascrivibile ad un controllo sia nella fase dell'aggiudicazione che della gestione delle opere.

L'organizzazione mafiosa esercita nel mondo degli appalti un intervento, pressoché generalizzato, di tipo parassitario, attraverso l'imposizione del cosiddetto "pizzo", ossia la costrizione, previa minaccia di violenza, dell'erogazione degli imprenditori e dei commercianti di un "tributo" da versare alle cosche dominanti il territorio.

Tuttavia non va sottovalutato l'impegno diretto della mafia nella gestione diretta o indiretta degli appalti, sia pure, prevalentemente, realizzata in settori di basso livello tecnologico con la pratica diffusa dell'utilizzo "perverso" del sistema dei subappalti, delle forniture e del controllo della manodopera.

Le strategie mafiose di infiltrazione nelle pubbliche amministrazioni, con il fine di assicurarsi le ricchezze provenienti non solo dalle politiche locali (soprattutto nei settori dell'edilizia e dello smaltimento dei rifiuti) ma anche dai finanziamenti nazionali ed Europei, non trascurano i grandi traffici, anche internazionali, della droga, del contrabbando (insieme a clan campani e pugliesi) e del riciclaggio, né i profitti illeciti derivanti da livelli meno qualificanti connessi all'usura, al gioco d'azzardo ed ai reati predatori.

Più nel dettaglio, la crescente influenza nel sistema economico italiano delle politiche dell'Unione Europea, con i noti fenomeni d'integrazione dei mercati europei - attraverso l'applicazione, in sede nazionale e regionale, di Direttive Comunitarie e il finanziamento di grandi Piani di Sviluppo - ha stimolato le capacità di innovazione e di adattamento - notoriamente forti in "cosa nostra", sia pure inseriti in un contesto valoriale di forte tradizione.

Inoltre, merita grande attenzione il particolare interesse di "cosa nostra" al complesso di attività relativamente nuovo - definito "ecomafie" - più specificamente rivolte all'uso - o meglio all'abuso - indiscriminato del territorio con lo sfruttamento, con sistemi diversi, dell'abusivismo edilizio, delle risorse idriche, dei rifiuti normali e speciali, delle cave, dei boschi e di ogni ambito dov'è possibile per le cosche svolgere, grazie a gravi connivenze amministrative ed istituzionali, la loro consueta azione di rapina finalizzata all'illecito arricchimento a discapito della bellezza e della salubrità del territorio, della qualità della vita dei cittadini e delle potenzialità economiche della Sicilia, in ambito del turismo culturale e naturalistico.

Per quanto riguarda le relazioni internazionali di "cosa nostra", oltre ai tradizionali riferimenti familiari, anche in senso lato, soprattutto in nord America e in altri Paesi europei ed extraeuropei, significative proiezioni operative dei sodalizi criminali siciliani si sono manifestate, in Italia - soprattutto in Lombardia, Toscana e Lazio - e all'estero in numerosi Stati, tra i quali si segnalano per importanza: la Germania, la Gran Bretagna, la Spagna, la Svizzera, la Francia, i Paesi dell'Est Europeo e dei Balcani.

4. Le azioni del PON Sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia

La programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006, è caratterizzata dall'intendimento di ottenere, entro il quarto anno del settennio 2000-2006, un tasso di crescita del Mezzogiorno pari al doppio di quello medio dell'Unione Europea e di ridurre drasticamente il disagio sociale.

Si tratta, a ben vedere, di due distinti obiettivi: il primo, che forse solo in apparenza può definirsi principale, è palesemente di ordine macroeconomico ("conseguire entro il quarto anno del settennio 2000-2006 un tasso di crescita del Mezzogiorno significativamente superiore a quello dell'Unione Europea"), il secondo è chiaramente di ordine sociale ("ridurre drasticamente il disagio sociale").

E' stato, infatti, chiarito che "la politica che ci si prefigge non è una semplice strategia di domanda ma soprattutto una azione indirizzata a produrre una discontinuità nei comportamenti degli operatori, spingendoli a investire e a favorire di conseguenza il balzo di sviluppo del Mezzogiorno."

Ridurre il ritardo di crescita economica significa contribuire in modo determinante a ridurre il disagio sociale e ridurre il disagio sociale contribuisce in modo altrettanto significativo alla crescita economica.

Quale sia la natura del disagio sociale nel meridione è stato ampiamente tratteggiato, con il supporto delle analisi del partenariato istituzionale e socio-economico, nei rapporti interinali delle Amministrazioni centrali e regionali.

Pur tenendo presente che il divario, sia in termini finanziari ed economici sia in servizi e infrastrutture, tra le regioni italiane di cui all'Obiettivo 1 e le restanti è di rilevanti proporzioni (è noto che una regione europea, per essere catalogata tra quelle più povere e pertanto in grado di costituire oggetto di politica regionale europea in materia di sviluppo e coesione, deve presentare un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria), il Mezzogiorno italiano, non risulta privo di opportunità e risorse produttive e vi sussistono quasi tutte le condizioni ritenute sufficienti per avviare una politica di incentivazione di nuovi investimenti.

Tuttavia l'attivazione di nuove ulteriori potenzialità necessita che venga affrontato il nodo di taluni fabbisogni propedeutici, che l'azione del Governo italiano ha adeguatamente individuato, con l'urgente attivazione di un programma di intervento diretto non solo al consolidamento e all'allargamento della base produttiva bensì alla creazione di condizioni per una riduzione strutturale, e non contingente ed emergenziale, delle primarie motivazioni del mancato sviluppo.

Si tratta, in sostanza, mediante il coordinato concorso delle molteplici impostazioni settoriali, di determinare una radicale svolta che intervenga non tanto nel tentativo di compensazione degli handicap quanto sulle cause che hanno determinato lo stratificarsi delle situazioni di svantaggio rispetto alla realtà europea. Non sono pochi i fabbisogni che possono definirsi propedeutici o primari, ma tra questi rientra certamente l'effettivo conseguimento di un contesto di assoluta sicurezza idoneo a garantire l'espletamento delle libertà civili ed economiche.

L'obiettivo globale da perseguire per il settore sicurezza con la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 deve, pertanto, essere quello di determinare, nel tempo, su tutto il territorio del Mezzogiorno italiano a partire dalle aree più sensibili, condizioni fisiologiche di sicurezza, pari o almeno paragonabili a quelle sussistenti nel resto del Paese e comunque sufficienti a incidere, in modo strutturale e non contingente, sul

pesante gap che attualmente le caratterizza nonché sulla permeabilità delle sue frontiere.

L'individuazione dell'obiettivo primario, peraltro non estraneo all'approccio con cui in passato si ci era interrogati sulla questione del mancato sviluppo economico del Sud del Paese, richiede tuttavia una meditazione sulle modalità di attuazione di tale intervento e sui motivi per cui le risorse ordinarie, già profuse senza risparmio in passato, unite alle eventuali risorse comunitarie possano finalmente condurre a significativi risultati nell'avvio del circolo virtuoso sicurezza - investimenti.

Le modalità (e la strategia di fondo da esse sottintese) con le quali lo Stato fornirà una risposta alla sempre crescente domanda di sicurezza giocheranno infatti un ruolo decisivo nel futuro economico del Sud del Paese: una risposta inadeguata o scorretta – quale probabilmente risulterebbe un ulteriore, mero presidio del territorio da parte delle Forze dell'Ordine, che in talune aree sono presenti a livelli adeguati - rischierebbe infatti di aggravare il problema fungendo da moltiplicatore in termini di "allarme sociale" e potenziando il già serio effetto disincentivante.

Non a caso, il fabbisogno sociale di sicurezza nel Mezzogiorno, pur aumentando nella sua entità complessiva proporzionalmente all'esigenza di industrializzazione e sviluppo, appare caratterizzato tuttavia dal declinare di una domanda di sicurezza espressa in termini di mera "risorsa repressiva".

Se talune aree in argomento appaiono ancora caratterizzate da una presenza numerica di Forze di Polizia sottodimensionata rispetto alle esigenze, in molte province del Sud il semplice potenziamento delle risorse ordinarie non determina più gli effetti desiderati in termini di maggiore sicurezza.

Anche sulla base di questa considerazione, la questione del governo del bene pubblico della sicurezza che emerge dalle istanze della società civile tende a specificarsi con caratteri di relativa originalità rispetto al passato: non manca naturalmente una richiesta di tipo tradizionale di "ordine e sicurezza pubblica" ma sempre più frequentemente si pone l'accento sulla necessità di un maggiore coinvolgimento delle variegate realtà, in particolar modo le Regioni, i Comuni, le altre articolazioni delle Istituzioni sul territorio e il mondo dell'associazionismo e del volontariato, nella tutela di un bene che sempre più viene individuato come fattore di crescita civile e di sviluppo economico.

4.1 Gli assi di intervento

Il carattere peculiare che emerge prepotentemente nella programmazione dei fondi strutturali comunitari 2000-2006, relativamente al profilo prioritario della sicurezza, è una attenzione particolare conferita al territorio.

Il territorio è visto, seguendo ad esempio l'impostazione concettuale di fondo fatta propria dal nuovo Rapporto annuale ISTAT, come quel segmento sistematico di risorse mobili ed immobili, di potenzialità e di debolezze, di ricchezze umane, culturali e professionali, di tradizione e innovazione, che diversificano, al di là dell'aspetto geografico, una parte del mondo da tutte le altre. Il territorio, per la programmazione relativa alla Sicurezza, va conosciuto (attraverso una mappatura delle criticità), monitorato (al fine di conoscerne l'evoluzione e le involuzioni), controllato e presidiato (anche mediante utilizzo di tecnologie dedicate), sostenuto (nella gestione di problematicità come quelle scaturenti dal fenomeno immigratorio) sensibilizzato (ad esempio, per lo sviluppo di culture tese alla coesione sociale e alla diffusione della legalità).

Il riferirsi al territorio impone, in primo luogo, l'esigenza di rinunciare, pur concedendo che tale ipotesi sia a tutt'oggi praticabile, a strategie centralizzate e a pianificazioni non concordate con i reali beneficiari ed utenti delle misure previste. Su tale assunto è stato fondato il rapporto tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Amministrazione pilota per il settore prioritario "sicurezza", e le Amministrazioni regionali con le quali sono stati attivati incontri bilaterali finalizzati a definire la portata, la diffusione e l'intensità sul territorio degli interventi, pianificandoli con riguardo alle specifiche esigenze, alle esperienze pregresse, alle prospettive di sviluppo e ai possibili e prevedibili effetti connessi.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inteso offrire alle Regioni alcuni strumenti di intervento, le Regioni hanno risposto offrendo al Dipartimento della Pubblica Sicurezza le coordinate per calibrare la mira di tali strumenti al fine di ottenere il maggior impatto possibile in termini di efficacia e di benefici specifici per il locale contesto territoriale.

Il raggiungimento di quanto illustrato sinora richiede ovviamente, oltre ai citati interventi sul territorio, azioni altrettanto decisive nei confronti dell'adeguamento del personale mediante una sua mirata formazione - riqualificazione, sia rivolta ad ottimizzare il valore aggiunto dell'implementazione tecnologica sia a porsi quale utile punto di riferimento per le attività di sostegno e sensibilizzazione territoriale. In modo analogo bisognerà procedere per quel tipo di progettualità che pur non riferita direttamente al Dipartimento di Pubblica Sicurezza ne costituisce un naturale corollario e un indispensabile complemento. Si tratta, in particolare, di una serie di iniziative del Ministero della Giustizia che devono essere realizzate *a latere* di quelle previste per la sicurezza pubblica per non inficiare la portata stessa dell'impatto che queste possono determinare nel contesto.

Pertanto, pur senza esaurire tutta la complessa progettualità relativa al periodo programmatorio 2000-2006, essendo i dettagli delle singole azioni ancora in fase di elaborazione, appare possibile effettuare un prima articolazione del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" secondo il seguente schema che si ipotizza ordinato in tre assi di intervento:

1. Sviluppo e adeguamento delle tecnologie dei sistemi informativi e di comunicazione per la sicurezza.
2. Promozione e sostegno della legalità
3. Assistenza tecnica

La struttura del PON può compendiarsi nel seguente schema:

I. Asse di intervento “Sviluppo e adeguamento delle tecnologie dei sistemi informativi e di comunicazione per la sicurezza	II. Asse di intervento per la “Promozione e sostegno della legalità”	III. Interventi di accompagnamento del Programma operativo
<p><i>M I.1 Potenziamento delle tecnologie finalizzate alle comunicazioni di sicurezza.</i></p> <p><i>M I.2 Adeguamento del sistema di controllo del territorio.</i></p> <p><i>M I.3 Tecnologie per la tutela delle risorse ambientali e culturali.</i></p> <p><i>M I.4 Potenziamento tecnologico del sistema informativo per la Giustizia.</i></p> <p><i>M I.5 Risorse umane per la sicurezza.</i></p>	<p><i>M II.1 Diffusione della legalità</i></p> <p><i>M II.2 Sensibilizzazione</i></p> <p><i>M II.3 Risorse umane per la diffusione della legalità</i></p>	<p><i>M III.1 Assistenza tecnica, valutazione indipendente, attività istruttorie e attuative</i></p>

Il Programma Operativo “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 2000-2006 è pertanto attualmente suddiviso in tre assi e 9 misure secondo il seguente schema:

ASSE I	<i>Sviluppo e adeguamento delle tecnologie dei sistemi informativi e di comunicazione per la sicurezza</i>
Misura 1	<i>Potenziamento delle tecnologie finalizzate alle comunicazioni di sicurezza</i>
Misura 2	<i>Adeguamento del sistema di sicurezza per il controllo tecnologico del territorio</i>
Misura 3	<i>Tecnologie per la tutela delle risorse ambientali e culturali</i>
Misura 4	<i>Potenziamento tecnologico del sistema informativo per la Giustizia</i>
Misura 5	<i>Risorse umane per la sicurezza</i>
ASSE II	<i>Promozione e sostegno della legalità</i>
Misura 1	<i>Diffusione della legalità</i>
Misura 2	<i>Azioni di sensibilizzazione</i>
Misura 3	<i>Risorse umane per la diffusione della legalità</i>
ASSE III	<i>Assistenza tecnica</i>
Misura 1	<i>Assistenza tecnica, consulenza tecnologica e negoziale, valutazione indipendente, attività istruttorie e attuative</i>

5. Gli obiettivi dell'Accordo Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo"

5.1 – Premesse

L'Accordo di Programma Quadro è lo Strumento strategico e operativo con il quale i soggetti sottoscrittori intendono condividere un'analisi dei temi relativi alla sicurezza e alla legalità sul territorio e realizzare un reale coordinamento degli interventi in grado di superare distonie operative determinate da una diversa filosofia dell'intervento e da un'insufficiente comunicazione tra i terminali degli interventi stessi sul territorio.

Più in dettaglio, va evidenziata la comune consapevolezza che il valore aggiunto decisivo dell'APQ va costruito attraverso il collegamento sinergico tra prevenzione e repressione, ma, anche, attraverso la declinazione di un nuovo concetto di prevenzione. Tale concetto non contiene in sé solo la somma di azioni preventive, propedeutiche alle azioni di contrasto, così come previsti nel senso comune, ma ingloba ogni strategia e ogni intervento che - attraverso investimenti, diversificati ma convergenti, volti all'incremento dello sviluppo socio - economico e culturale - tende a produrre l'innalzamento dei livelli di consapevolezza del valore della cittadinanza e della partecipazione civile.

L'APQ costituisce nello specifico uno strumento di sinergia tra le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" a titolarità del Ministero dell'Interno, quelle del POR Sicilia e gli altri interventi previsti dalla normativa regionale.

L'APQ si configura come una base di convergenza programmatica e operativa, di notevole profilo e complessità, che si prefigge, insieme al potenziamento e l'aggiornamento dei sistemi tradizionali di contrasto e prevenzione, un attacco mirato ai presupposti socio - culturali dei sistemi dell'illegalità diffusa, soprattutto se riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata, dove l'aspetto relativo ai codici culturali di riferimento, al sistema delle relazioni e al consenso sociale è particolarmente rilevante.

Un'altra caratteristica non trascurabile dell'APQ riguarda la costruzione di una griglia d'interventi che tendono a valorizzare i precedenti strumenti, già attivi o in via di attivazione, attraverso un'azione di omogeneizzazione e razionalizzazione degli interventi. Non è casuale se le priorità evidenziate tengono debito conto delle iniziative già intraprese dal Ministero dell'Interno e dalla Regione siciliana. Per queste ultime, si fa riferimento, in particolare, al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione e la Guardia di Finanza ai fini del coordinamento del controllo e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti comunitari e del Protocollo di legalità in corso di definizione con le Prefetture siciliane per il coordinamento dei controlli amministrativi finalizzati a prevenire le infiltrazioni mafiose nella gestione degli appalti pubblici.

5.2 Finalità generale e priorità programmatiche

Sulla base di tali analisi la finalità generale del presente Accordo di Programma Quadro è quella di contribuire, nel rispetto delle competenze dei soggetti sottoscrittori, ad un'azione di prevenzione rivolta a garantire permanentemente il miglioramento delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza dei cittadini, nonché a favorire la reciproca collaborazione nella lotta alla criminalità nel territorio regionale, stimolando, altresì, l'azione delle Amministrazioni locali su politiche integrate di governo della sicurezza con particolare riferimento alla coesione sociale ed alla diffusione della legalità.

A partire dalle finalità generali sono state individuate le seguenti priorità programmatiche:

I Accrescere e diffondere la cultura della legalità e della democrazia,

Come già posto in evidenza tale priorità risulta determinante al fine di determinare le condizioni per una crescita della cultura della legalità con particolare riferimento ai territori maggiormente a rischio.

Si farà particolare attenzione ai seguenti campi d'azione:

- promozione culturale delle giovani generazioni al rispetto dei valori della legalità;
- iniziative contro la dispersione scolastica e per l'inclusione della marginalità sociale;
- interventi a favore della prevenzione primaria della devianza minorile;
- interventi a favore delle fasce deboli e delle vittime della criminalità;
- interventi di tutela delle risorse ambientali e culturali;
- azioni di assistenza tecnica, promozione e sostegno di progetti di servizio civile volontario, come strumento di diffusione della cittadinanza attiva e di cultura della legalità tra la popolazione giovanile.

Per quanto riguarda l'azione relativa alle vittime della criminalità è opportuno specificare una possibile linea d'intervento sui danni psico-fisici riportati procurati nei soggetti colpiti dagli effetti del crimine.

La Regione Siciliana già con la Legge 20 del 1999 ha realizzato un canale di sostegno economico alle vittime della criminalità mafiosa e ai soggetti sottoposti ad intimidazioni e danneggiamenti del racket e dell'usura.

In questa direzione, da parte della Regione e dello Stato, sembra coerente, oltre che doveroso, dare alla fattispecie del sostegno e dell'assistenza alle vittime della criminalità, la cornice più ampia che è contenuta nella "*Decisione Quadro*" della UE 2001/220/GAI.

La suddetta "*Decisione*" definisce la "*vittima*" "*la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro*".

Nella stessa "*Decisione*" vengono definite le organizzazioni di assistenza alle vittime, il procedimento penale e ogni contatto tra le vittime e le Autorità competenti e la mediazione nelle cause penali.

A queste definizioni di cornice si affianca l'enunciazione dei diritti per tutti i cittadini, anche in una prospettiva di garanzia per cittadini di Stati membri ed extracomunitari. nel rispetto dei principi e le disposizioni del Trattato di Amsterdam contenuti nel trattato di Amsterdam e concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'inserimento programmatico di tale "*Decisione Quadro*" nell'APQ è un modo concreto per individuare azioni corrispondenti, ma anche per disegnare un percorso di prospettiva e uno scenario in cui collocare altre iniziative che riguardano complessivamente il tema strategico della sicurezza nella legalità.

II Potenziare, generalizzare e rendere permanente il monitoraggio degli investimenti pubblici al fine della trasparenza e della salvaguardia dalle infiltrazioni criminali ed accelerare l'individuazione dei patrimoni illeciti e la loro restituzione alla legalità

La presente priorità ha costituito il riferimento per alcune norme legislative che intendono preservare gli investimenti pubblici dalle azioni della criminalità organizzata. Come è noto, infatti, il flusso di denaro pubblico determinato dagli investimenti pubblici permette diverse possibili attività criminose, sia operando attraverso società di comodo per l'acquisizione degli appalti (riciclaggio di denaro illecito) che attraverso azioni

vessatorie nei confronti delle imprese aggiudicatrici (imposta di "pizzo", sub-affidamenti, ecc.).

La recente legge regionale sugli appalti, i protocolli per la legalità con le prefetture, il protocollo di intesa con la Finanza per lo scambio di informazioni volte al monitoraggio degli investimenti, si inseriscono in questa priorità che dovrebbe contemplare le seguenti azioni prioritarie:

- -azioni volte a garantire la massima rapidità nello scambio reciproco di tutte le informazioni utili tra i soggetti responsabili del controllo degli investimenti pubblici, con particolare riferimento agli interventi finanziati a valere sul QCS 2000-2006;
- -interventi mirati all'arricchimento delle informazioni sui beni confiscati e sul loro utilizzo;
- iniziative volte alla promozione dell'utilizzo sociale dei beni confiscati.

Con riferimento al tema dell'utilizzo e della gestione dei beni confiscati è opportuno, attesa l'importanza strategica del tema, svolgere qualche considerazione.

In sintonia con i presupposti di un Accordo di Programma Quadro centrato sull'affermazione di un sistema diffuso di legalità e sicurezza, va affermato che un nuovo modello di sviluppo da rilanciare in Sicilia non può prescindere dalla concorrenza di interventi di natura economica con misure di contrasto al crimine sul piano delle realizzazioni concrete.

Il tema dell'assegnazione e della gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, ai sensi della legge 575/65 e successiva Legge 109/96, rappresenta un terreno favorevole per interventi che consentano l'utilizzo a fini socio-economici, nell'interesse della collettività, di risorse di tipo finanziario e immobiliare sottratte al controllo di organizzazioni criminali che, come da pronunciamenti giudiziari definitivi, risulta sono stati realizzati con forme di assoluta illiceità.

Un'azione di verifica e monitoraggio dell'attuazione delle Leggi di riferimento della materia della confisca ed utilizzo dei beni evidenzia - a fronte di importanti ed efficaci esempi di collaborazione tra Istituzioni diverse e mondo dell'associazionismo finalizzate all'utilizzo di beni - una certa difficoltà di gestione ordinaria, a partire dalla individuazione di tutti i beni in apposite banche dati - organizzate su livello nazionale, ma con evidenza delle specificità locali - e dall'efficacia dell'azione degli Uffici concorrenti all'assegnazione dei beni.

In tal senso, la Regione può dispiegare un impegno legislativo e amministrativo per realizzare quel ruolo di indirizzo, promozione e pianificazione d'interventi complessi che, probabilmente, stanno alla base di alcune difficoltà operative e di relazioni tra Uffici.

Attesa la titolarità della Regione nella gestione del territorio potrebbe risultare particolarmente importante il suo ruolo nella risoluzione di problematiche di carattere urbanistico - ambientale presenti in alcune situazioni di utilizzo di beni confiscati da armonizzare con le esigenze di tutela e salvaguardia del territorio stesso.

Inoltre, sempre in tema di competenze, risulta particolarmente importante l'azione di indirizzo e controllo svolta dalla Regione nei confronti degli Enti Locali, attraverso norme, o anche semplici indicazioni di carattere organizzativo e regolamentare per la diffusione di buone prassi amministrative in tutti i suddetti Enti Locali, e nei Comuni in particolare, finalizzate alla migliore organizzazione possibile per svolgere con successo il ruolo di promozione delle assegnazioni di beni per finalità sociali.

Non è, inoltre, trascurabile l'apporto che il Sistema della Formazione Professionale siciliana può offrire nell'ambito di progetti di utilizzo con ricadute produttive ed occupazionali.

Fin qui è stata evidenziata una funzione di coordinamento e indirizzo della Regione che, però, in un'ottica di ridefinizione dei ruoli, potrebbe farsi promotrice diretta, in collaborazione con gli Enti Locali, di animazione territoriale volta alla

costruzione di progetti integrati, a carattere regionale, per un utilizzo di beni di particolare valenza per l'intera Isola.

Soprattutto in questa direzione la Regione può attivare finanziamenti attraverso misure e azioni già presenti nel Programma Operativo Regionale, o da attivare nella fase dell'ormai prossima riprogrammazione del POR stesso.

Più in generale, considerata l'ampia diffusione su scala nazionale dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, si avverte l'esigenza dell'affermazione di un sistema di "trasversalità regionale", con la condivisione di obiettivi e interventi nella sede della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, fatta salva - naturalmente - l'autonomia delle Regioni a caratterizzare le proprie azioni in rapporto alle specificità territoriali.

III Potenziare ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di polizia, nazionali e locali

Rappresenta la priorità attraverso la quale viene esercitata non soltanto la repressione dell'attività criminosa ma, anche, quella preventiva di controllo e monitoraggio del territorio. Tale azione risulta fondamentale, quindi, sia al fine di determinare oggettive condizioni di sicurezza ma, anche, di fiducia sulla capacità organizzativa ed operativa dello Stato nei confronti dei fenomeni di legalità.

I risultati di tale azione dipendono, quindi, essenzialmente nel potenziamento dei servizi offerti dalle Forze di Polizia e dalla loro capacità operativa sul territorio da attuarsi attraverso le seguenti azioni prioritarie:

- incremento delle dotazioni tecnologiche e della loro integrabilità operativa;
- interventi per l'ottimizzazione della logistica;
- omogeneizzazione delle modalità operative di intervento attraverso iniziative di formazione congiunta.

IV Rendere più efficace la trasparenza degli atti della Amministrazione

In un'ottica generale di crescita dei livelli di partecipazione civile e di innalzamento della pubblica considerazione dei diritti e dei doveri derivanti da una gestione attiva della cittadinanza, risultano decisivi tutti quei percorsi e quelle procedure dai quali discendono interventi che tendono ad avvicinare la Pubblica Amministrazione ai cittadini e a migliorare i rapporti tra di loro attraverso strumenti di partecipazione moderni ed efficaci.

In particolare, sembra possa considerarsi un'acquisizione ormai consolidata nel dibattito sull'innovazione nella Pubblica Amministrazione, la messa in campo di una serie di azioni che perseguono una comunicazione, sempre più tempestiva e trasparente, relativa agli atti amministrativi - ordinari e straordinari - per il miglioramento complessivo dei servizi pubblici, l'innalzamento dei livelli di tutela dei diritti di cittadinanza e l'irrobustimento della coesione sociale.

In questa direzione, la presente priorità deve ritenersi fondamentale per il processo sopra delineato.

Si individuano di seguito i principali campi d'azione:

- attivazione del difensore civico nei comuni con oltre 10.000 abitanti;
- pubblicizzazione degli atti della Pubblica Amministrazione e delle imprese a prevalente capitale pubblico;
- realizzazione di portali informatici;
- incentivazione di modalità più trasparenti per l'acquisizione di beni e servizi.

5.3 Linee d'intervento

A partire da tali priorità sono stati individuati una serie di interventi , alcuni dei quali, come si potrà notare, in corso di definizione che si elencano di seguito

Priorità I

- Progetto pilota “Sviluppo e Legalità”, riguardante il recupero a fini produttivi dei terreni confiscati alla criminalità mafiosa nei comuni di Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Roccamena, San Cipirello, e San Giuseppe Jato;
- Progetto pilota “Nuove Generazioni”, volto a costituire “stanze della legalità” (luoghi di riferimento e di aggregazione per la popolazione) e promuovere il riutilizzo di beni confiscati alla mafia in 22 comuni delle province di Palermo e Trapani;
- Progetto pilota “Città Futura”, che interessa i Comuni di Gela e Niscemi, volto a realizzare un sistema di videosorveglianza nei due territori (“Passeggiata Sicura della Legalità”), a creare laboratori di aggregazione giovanile ed a promuovere attività di formazione per i giovani.

I progetti di cui sopra sono attivati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, d’intesa con la Regione Siciliana ed i Prefetti delle province interessate.

- Progetto “Drop Out” nel territorio di Siracusa contro la dispersione scolastica;
- Progetto “Numeri Verdi in ausilio alle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale”;
- Iniziativa per l’ampliamento della rete antiviolenza nelle città Urban;
- Progetto Osservatorio sull’Immigrazione: Mediatori Culturali;
- Interventi per la legalità in alcune stazioni ferroviarie;
- Campagne di educazione alla legalità nelle scuole;
- Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni;
- Formazione e sostegno alle associazioni che operano contro il racket delle estorsioni, l’usura e la criminalità organizzata;
- Interventi di risarcimento per soggetti vittime di usura e atti estorsivi;
- Interventi di sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa;
- Interventi volti a favorire la costituzione di parte civile dei familiari delle vittime della violenza mafiosa e di soggetti privati;
- Interventi di indennizzo per danni al patrimonio immobiliare ed ai mezzi di trasporto danneggiati in conseguenza di attentati e di azioni messi in atto dalla mafia e dalla criminalità.

Inoltre sono in corso di definizione ulteriori interventi su aree di specifico interesse per la priorità. In proposito particolare attenzione sarà rivolta alla messa in sicurezza di siti di rilevante pregio culturale e delle aree a forte concentrazione produttiva.

Priorità II

- Progetto di monitoraggio degli investimenti pubblici;
- Attuazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione siciliana ed il Comando regionale per la Sicilia della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio d’informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari;

- Stipula e relativa attivazione del Protocollo di legalità tra la Regione siciliana e le Prefetture siciliane per il coordinamento dei controlli amministrativi finalizzati a prevenire le infiltrazioni mafiose nella gestione degli appalti pubblici;
- Progetti per la salvaguardia dei beni ambientali (L.A.R.A.) e lotta all'inquinamento elettromagnetico. In particolare per il progetto L.A.R.A. di telerilevamento dei territori dell'isola, realizzato dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, si dovranno individuare modalità operative di valorizzazione e finalizzazione del patrimonio informativo acquisito;
- Progetto CNR per il censimento e l'analisi delle risorse idriche del territorio della Regione Sicilia (attività di aereofotogrammetria e lettura dati già conclusa);
- Progressiva estensione in tutti i bandi legati all'utilizzazione dei fondi del Programma Operativo Regionale delle condizioni di priorità, ove possibile, per i progetti che utilizzano beni confiscati alla criminalità organizzata, così come già attuato dalla Regione Siciliana nei bandi che utilizzano risorse dei fondi Feoga;
- Interventi per un migliore utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla mafia. Si prevedono in particolare:
 - banca dati prevista dal progetto SIPPI del Ministero della Giustizia e finanziato dal PON Sicurezza;
 - sostegno al riuso sociale e produttivo dei beni, anche attraverso l'individuazione di apposite risorse;
 - azioni di sostegno per gli Enti locali, affidatari finali dei beni, per l'utilizzazione degli stessi e per la progettualità sociale prevista;
 - iniziative stabili di coordinamento tra uffici nazionali, regionali e locali a diverso titolo responsabili della gestione e assegnazione dei beni confiscati;
 - istituzione presso le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo di tavoli di concertazione, partecipati dai soggetti istituzionali competenti, dal partenariato economico - sociale e dal terzo settore, per sviluppare progetti di inclusione sociale attraverso l'utilizzo dei beni confiscati.

Priorità III

- Acquisizioni di tecnologie per il controllo delle frontiere: sistema di video sorveglianza;
- Acquisizioni tecnologiche per la Polizia Ferroviaria;
- Interventi tecnologici sulle centrali operative delle Forze di polizia;
- Acquisizioni tecnologiche per il settore telecomunicazioni della Guardia di Finanza per il controllo delle frontiere;
- Realizzazione di una Scuola Penitenziaria;
- Progettazione esecutiva della "Cittadella della Polizia di Stato" di Palermo;
- Progetto "Polizia on – line", che prevede, per le Forze di polizia, corsi avanzati per l'utilizzo dell'informatica;
- Progetto per la formazione integrata degli operatori della sicurezza;
- Progetti di formazione specialistica per gli operatori della sicurezza;

Priorità IV

- Realizzazione dei portali informatici della Pubblica Amministrazione per l'accesso alle comunicazioni, informazioni ed ai servizi, nonché la massima diffusione di tutti gli atti pubblici.

- Definizione di un progetto di legge da parte del Governo Regionale per rendere obbligatoria la figura del difensore civico per tutti i Comuni con oltre 10.000 abitanti.
- Promozione, anche attraverso attività premiali, della utilizzazione dei servizi offerti dal Consip S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi.
- Costituzione dell'Ufficio Speciale Regionale per il controllo delle attività delle società a prevalente capitale pubblico degli Enti Locali.

Considerata la flessibilità dello strumento APQ si potranno inserire in seguito ulteriori interventi, anche a seguito della definizione del "piano di azione" dell'esperto trasversale per la sicurezza e la legalità del POR Sicilia 2000-2006, attualmente in corso di valutazione da parte del Ministero dell'Interno.

6. Quadro finanziario

Il quadro finanziario è riportato negli articoli 7 e 8 del testo dell'Accordo di Programma Quadro.

LEGISLAZIONE STATALE

Legge 23 febbraio 1999, n. 44*

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

Art. 1

Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive

Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.

Art. 2

Limitazione temporale e territoriale

1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

Art. 3

Elargizione alle vittime di richieste estorsive

1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

Art. 4

Condizioni dell'elargizione

1. L'elargizione è concessa a condizione che:

- a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;
- b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
- c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51.

d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 5

Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive

1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.

Art. 6

Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà

1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, è concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali:

a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività;

b) subiscono quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.

Art. 7

Elargizione ad altri soggetti

1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.

2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.

3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.

Art. 8

Elargizione ai superstiti

1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:

a) coniuge e figli;

b) genitori;

c) fratelli e sorelle;

d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.

2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.

Art. 9

Ammontare dell'elargizione

1. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.
2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 10

Criteri di liquidazione

1. L'ammontare del danno è determinato:
 - a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;
 - b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.

Art. 11

Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte

1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .

Art. 12

Copertura assicurativa e casi di esclusione

1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore.
- 1-bis. L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 13

Modalità e termini per la domanda

1. L'elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da

associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.

4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.

5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.

Art. 14

Concessione dell'elargizione

1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.

Art. 15

Corresponsione e destinazione dell'elargizione

1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.

2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.

3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.

Art. 16

Revoca dell'elargizione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata:

- a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
- b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
- c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.

2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.

2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche.

Art. 17

Provvisoriale

1. Prima della definizione del procedimento per la concessione dell'elargizione può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o più soluzioni, di una provvisoriale fino al settanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21.

2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.

4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, la provvisoriale è concessa, sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della provvisoriale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16.

Art. 18

Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:

- a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;
- b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di

base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;

c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, de, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.

2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a).

Art. 18-bis

Diritto di surroga

1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.

2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.

3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Art. 19

Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;

d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;

e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonché con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.

Art. 20

Sospensione di termini.

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale.

Art. 21

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché unificare i Fondi di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge;

b) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP;

c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 19;

e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative modalità di accertamento medico;

f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 18, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 22

Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole: «La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali».

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 23

Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990

(*Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 20 ottobre 1990, n. 302*)

Art. 24

Disposizioni transitorie

1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda stessa può essere ripresentata. Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21 e comunque non oltre il trecentocinquantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.

Art. 25

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il trecentocinquantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468.

2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive,» sono soppresse.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il trecentocinquantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.